**REPUBBLICA ITALIANA****Corte dei conti****Sezione regionale di controllo per la Puglia**

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Presidente | Agostino Chiappiniello |
| Consigliere | Stefania Petrucci |
| Consigliere | Rossana Rummo |
| Primo Referendario | Rossana De Corato |
| Primo Referendario | Cosmo Sciancalepore (Relatore) |
| Referendario | Carmelina Addresso |
| Referendario | Michela Muti |

a seguito dell'adunanza pubblica dell'11 dicembre 2017

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito in legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTI, in particolare, gli articoli 243-bis e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 che disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il controllo sulla attuazione dei piani di riequilibrio finanziario e l'art.244 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina il dissesto finanziario degli enti locali;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

VISTA la deliberazione n.183/PRSP/2014 con la quale questa Sezione ha proceduto alla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Foggia;

VISTA la deliberazione n.181/PRSP/2015 con la quale questa Sezione ha proceduto al



primo monitoraggio semestrale (II semestre 2014) relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Foggia;

VISTA la deliberazione n.68/PRSP/2016 con la quale questa Sezione ha proceduto al secondo monitoraggio semestrale (I semestre 2015) relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Foggia;

VISTA la deliberazione n.163/PRSP/2016 con la quale questa Sezione ha proceduto al terzo monitoraggio semestrale (II semestre 2015) relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Foggia;

VISTA la deliberazione n.47/PRSP/2017 con la quale questa Sezione ha proceduto al quarto monitoraggio semestrale (I semestre 2016) relativo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Foggia;

VISTA la relazione semestrale del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Foggia sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi, prevista dall'art.243-*quater* del D.Lgs. n.267/2000, relativa al secondo semestre 2016, pervenuta a questa Sezione il 31 luglio 2017, prot. n.3416;

ESAMINATA la nota n.123997 del 5 dicembre 2017, pervenuta a questa Sezione il giorno successivo, prot. n.5740, trasmessa dal Comune di Foggia a seguito delle osservazioni del Magistrato istruttore, depositate il 27 novembre 2017, in relazione al controllo sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio in esame e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi allo stesso;

VISTA l'ordinanza n.134/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

UDITI, per il Comune di Foggia, il Sindaco Dott. Franco Landella, il Dirigente del Servizio finanziario Dott. Carlo Dicesare, il Dirigente del Servizio Avvocatura civica Avv. Domenico Dragonetti e il Segretario generale Dott. Maurizio Guadagno;

FATTO

Con la deliberazione n.47/PRSP/2013, a seguito di ricorso da parte del Comune di Foggia alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli articoli 243-*bis* e seguenti del D.Lgs. n.267/2000, questa Sezione sospendeva la procedura prevista dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato") fino alla estinzione della medesima procedura di riequilibrio.

Con la successiva deliberazione n.183/PRSP/2014, la Sezione ha proceduto alla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, adottato dal Comune di Foggia con la deliberazione consiliare n.4 del 19 febbraio 2013 (modificata dalla successiva deliberazione consiliare n.165 del 16 luglio 2013 in base all'art.1, co.15, del D.L. n.35/2013).



Con la medesima deliberazione, in base a quanto disposto dall'art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000, il Collegio chiedeva all'Organo di revisione del Comune di Foggia di trasmettere, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. Il piano di riequilibrio finanziario approvato era destinato, inizialmente, a ripianare uno squilibrio di bilancio (per disavanzo di amministrazione, debiti fuori bilancio, ecc.) pari complessivamente ad euro 121.962.926,59.

Questa Sezione ha, quindi, proceduto alla valutazione del primo monitoraggio semestrale, riferito al secondo semestre 2014 (in assenza di rendiconto approvato sono stati considerati i dati del c.d. preconsuntivo), con la deliberazione n.181/PRSP/2015. In tale occasione il Collegio ha rilevato un adempimento solo parziale degli obiettivi intermedi previsti. Il mancato rispetto degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio finanziario veniva comunque considerato *non* grave e, quindi, non rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000.

Con la medesima deliberazione n.181/PRSP/2015, il Collegio evidenziava al Comune di Foggia la necessità di effettuare ulteriori sforzi per il contenimento della spesa corrente; per il riconoscimento, finanziamento e pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e, inoltre, rilevava che, a seguito della intervenuta cancellazione, da parte del Comune, di residui attivi da alienazioni immobiliari per euro 11.832.468,16 in sede di approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione C.C. n.192 del 1 settembre 2014), lo squilibrio effettivo complessivo da ripianare aumentava in misura corrispondente. Lo squilibrio finanziario complessivo da ripianare aumentava, infatti, da euro 121.962.926,59 (dato previsto nel piano di riequilibrio finanziario approvato) ad euro 133.795.394,75, a causa dell'intervenuto aumento del disavanzo di amministrazione da ripianare da euro 30.084.273,20 ad euro 41.916.741,36. Ciò ha comportato, conseguentemente, una rimodulazione del piano di assorbimento del disavanzo di amministrazione (sostanzialmente è stata incrementata la quota annua destinata al ripiano del disavanzo di amministrazione per gli anni 2015/2022) di cui tenere conto in sede di verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Con la successiva deliberazione n.68/PRSP/2016, è stata effettuata la valutazione del secondo monitoraggio semestrale, riferito al primo semestre 2015. Anche in tale occasione il Collegio ha rilevato un adempimento solo parziale degli obiettivi intermedi previsti. In estrema sintesi, non risultavano rispettati gli obiettivi intermedi relativi alla riduzione dei debiti fuori bilancio, delle passività pregresse correnti e del contenzioso; la riduzione della massa passiva complessiva da ripianare risultava inferiore a quella programmata (al termine dell'esercizio 2014, a fronte di un obiettivo di riduzione complessiva della massa passiva di euro 25.263.290,82, risultava conseguita una riduzione di euro 23.231.128,57 pari al -8,04%) e la situazione finanziaria dell'ente risultava appesantita, tra l'altro, dall'ingente contenzioso con la



società partecipata AMICA s.p.a., dalla persistente presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e di fatture pregresse da pagare e da insufficienti entrate correnti. Il mancato rispetto degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio finanziario veniva comunque considerato *non grave* e, quindi, non rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000.

Con la medesima deliberazione n.68/PRSP/2016, il Collegio evidenziava al Comune di Foggia, tra l'altro, che il mancato recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti, anche in considerazione del maggiore disavanzo di amministrazione da ripianare e dei maggiori debiti da finanziare e pagare, avrebbe potuto, in futuro, determinare l'accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000 e chiedeva all'ente di adottare le misure correttive necessarie per superare le varie criticità rilevate.

Questa Sezione ha proceduto ad effettuare il terzo monitoraggio semestrale, riferito al secondo semestre dell'esercizio 2015, con la deliberazione n.163/PRSP/2016. Anche in tale occasione il Collegio ha rilevato un adempimento solo parziale degli obiettivi intermedi previsti. In estrema sintesi, la suddetta deliberazione evidenziava, tra l'altro, che la riduzione della massa passiva complessiva risultava leggermente inferiore a quella programmata, che alla iniziale massa passiva si aggiungeva l'ingente ulteriore disavanzo di amministrazione scaturito dall'attività di riaccertamento straordinario, che si rilevava la continua manifestazione di nuove partite debitorie e che, in ultima analisi, risultava indispensabile, per il buon esito della procedura di riequilibrio in atto, un maggiore sforzo da parte dell'ente, anche in considerazione del fatto che la situazione finanziaria si era rivelata molto più grave di quella, già critica, accertata al momento del ricorso alla suddetta procedura. Particolare preoccupazione è stata espressa in ordine al rilevante contenzioso in essere. In definitiva, considerato che il Comune di Foggia appariva ancora in grado di conseguire l'auspicato riequilibrio finanziario, la Sezione accertava il *non grave* mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario. Come già accaduto in precedenza, con la medesima deliberazione n.163/PRSP/2016, il Collegio evidenziava al Comune di Foggia, tra l'altro, che il mancato recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti avrebbe potuto, in futuro, determinare l'accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000 e chiedeva all'ente di adottare le misure correttive necessarie per superare le varie criticità rilevate.

Con l'ultima deliberazione n.47/PRSP/2017 è stato effettuato il quarto monitoraggio semestrale riferito al primo semestre 2016. Come avvenuto precedentemente, è stato accertato il mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi e, complessivamente, la presenza di gravi criticità e di una profonda situazione di incertezza e confusione contabile. Si segnalava, in particolare, l'imponente massa debitoria superiore a quella prevista e la progressiva erosione



della disponibilità di liquidità affiancata da una progressiva e ingente riduzione delle entrate tributarie riscosse. La Sezione, inoltre, dopo aver precisato che l'inadempimento accertato per il primo semestre 2016 non presentava gli elementi necessari per l'applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000, dichiarava che il mancato recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e il mancato superamento delle criticità rilevate potrebbero determinare l'accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000 e prescriveva all'amministrazione l'adozione di ogni misura correttiva idonea a superare tutte le criticità rilevate.

Successivamente (prot. n.3416 del 31 luglio 2017), è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione, ex art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000, del 24 luglio 2017 sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario in argomento. La relazione pervenuta, riguardante il secondo semestre 2016, si basa anche sui dati del rendiconto 2016, approvato dal Consiglio comunale in ritardo rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge (deliberazione C.C. n.43 del 10 giugno 2017) e tiene conto dell'ultima deliberazione di questa Sezione n.47/PRSP/2017. L'Organo di revisione ha, pertanto, trasmesso la suddetta relazione oltre i termini stabiliti dall'art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000 (n.15 giorni dalla scadenza del semestre interessato). Tale ritardo è stato espressamente giustificato proprio con l'opportunità di tenere conto di quanto sopra indicato. L'Organo di revisione ha segnalato che il ritardo è anche imputabile alle difficoltà rilevate in sede di acquisizione di dati e documenti dagli uffici comunali.

L'Organo di revisione del Comune di Foggia, nella suddetta relazione, come sarà più diffusamente descritto in diritto, ha illustrato vari aspetti relativi alla situazione finanziaria dell'ente in rapporto alla procedura di riequilibrio finanziario in corso. Il medesimo Organo, nelle conclusioni, in estrema sintesi, ha evidenziato i seguenti profili: netto miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva, minore capacità di riscossione delle entrate comunali (in conto competenza e in conto residui), peggioramento dei tempi medi di pagamento, permanenza dell'alea dei giudizi con la curatela fallimentare della società partecipata AMICA e dei debiti per fornitura di energia elettrica, riduzione della spesa per il personale e gli organi politici, mancato rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, carenti informazioni in tema di debiti per locazioni comunali. L'Organo di revisione, riservandosi ulteriori valutazioni in sede di successivo monitoraggio, al termine dell'esercizio 2016, *non* ha rilevato *"la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia"*.

Il Magistrato istruttore, dopo aver esaminato la copiosa documentazione pervenuta, con atto depositato il 27 novembre 2017, come più diffusamente illustrato in diritto, ha evidenziato vari aspetti critici riferiti al disavanzo di amministrazione, ai debiti fuori bilancio, alla imponente massa debitoria alimentata anche dalla continua emersione di una enorme quantità



di debiti (principalmente per forniture e locazioni passive) precedentemente non considerati, al gigantesco e articolato contenzioso con la società partecipata fallita Amica potenzialmente idoneo a determinare il dissesto dell'ente, alla notevole riduzione delle spese per il personale, alla mancata riduzione delle altre spese correnti nella misura richiesta dalla legge, alla sostanziale carenza di liquidità in considerazione della ingente quantità di debiti da pagare (nonostante l'ottenimento di cospicue anticipazioni di liquidità per euro 19.228.402,01 e del fondo di rotazione ex art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000 per euro 37.405.519,61), al recente progressivo allungamento (dopo un brusco calo nella fase iniziale della procedura di riequilibrio in virtù delle anticipazioni di liquidità ottenute) dei tempi medi di pagamento (35,50 giorni nel 2015, 60,73 giorni nel 2016, 74,85 giorni nel III trimestre 2017), alla riduzione del 38,05% nel 2016 della riscossione delle entrate comunali anche per effetto del contenzioso pendente con il precedente concessionario della riscossione, al mancato recupero di entrate tributarie per l'importo di circa 40 milioni di euro accertate negli anni 2010 e precedenti, alla mancanza di un inventario aggiornato (l'inventario dei beni immobili è aggiornato all'anno 2011), alla alienazione di vari beni immobili senza riscossione delle cospicue somme corrispondenti, alla mancata acquisizione di un intero compendio immobiliare nonostante apposita convenzione urbanistica, alla presenza di diverse serie criticità in tema di partecipazioni societarie, alla bassa copertura della spesa per servizi a domanda individuale, alla riduzione della spesa per gli organi politici istituzionali.

In conclusione, il Magistrato istruttore evidenziava che la situazione finanziaria dell'ente, anche per l'emersione di nuove rilevanti passività inizialmente non considerate, rimane complessivamente molto critica e non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prestabiliti rendendo molto incerto il raggiungimento, al termine del periodo previsto, dell'auspicato riequilibrio finanziario dell'ente. La situazione finanziaria dell'ente, infatti, secondo il Magistrato istruttore, si è rivelata finora e si sta ancora rivelando molto più critica di quella, già molto negativa, accertata in occasione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. La massa passiva da ripianare, quantificata inizialmente in circa 122 milioni di euro, ammontava effettivamente almeno a quasi 200 milioni di euro.

Il giorno 6 dicembre 2017, prot. n.5740, con riferimento alle varie osservazioni del Magistrato istruttore, è pervenuta dal Comune di Foggia una articolata nota, prot. n.123997 del 5 dicembre 2017, corredata da n.18 allegati, con la quale l'ente ha fornito vari dati, informazioni ed elementi di valutazione in ordine alle diverse questioni sollevate.

Nel corso della odierna adunanza pubblica, a seguito di specifiche richieste da parte del Collegio, il Comune di Foggia ha fornito ulteriori informazioni aggiornate in ordine alla propria situazione finanziaria. In particolare, sono state fornite precisazioni in merito ai debiti fuori bilancio, ai debiti per forniture di acqua ed energia elettrica, agli ultimi sviluppi del contenzioso con la società Amica e alla relativa attività transattiva, alle spese per fronteggiare l'emergenza abitativa, alla situazione di cassa, all'ordine di pagamento delle fatture, all'aggiornamento



dell'inventario, alla riscossione solo parziale del prezzo di vendita di vari immobili comunali, ai crediti tributari di circa 40 milioni di euro mai riscossi, alle diverse gravi criticità relative alle partecipazioni societarie (es. finanziamento alla società AMGAS), all'eccessivo importo delle spese per il servizio di trasporto scolastico.

DIRITTO

Quadro normativo.

Prima di procedere alla verifica del grado di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia secondo quanto previsto dall'art.243-*quater* del D.Lgs. n.267/2000, appare opportuno delineare, almeno molto brevemente, il quadro normativo vigente in materia. Tale sintetica illustrazione risulta utile anche per comprendere la valutazione di questo Collegio relativa al grado di adempimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio.

L'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale è stato introdotto nell'ordinamento con il decreto legge n.174/2012 (convertito, con modificazioni, in legge n.213/2012). La relativa disciplina, oggetto finora di numerose modifiche rivolte principalmente ad agevolare gli enti interessati nel percorso di risanamento, è prevista fondamentalmente dagli articoli 243-*bis* e seguenti del D.Lgs. n.267/2000. La Corte dei conti, con varie deliberazioni soprattutto della Sezione delle Autonomie, ha fornito linee guida di carattere generale e numerose indicazioni su diverse questioni di carattere interpretativo o applicativo.

La normativa indicata ha, quindi, previsto un nuovo strumento per il risanamento finanziario degli enti locali. La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale, anche in virtù del finanziamento statale garantito da apposito fondo di rotazione, infatti, consente agli enti locali per i quali *"sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario"* e per i quali risulti insufficiente il ricorso agli strumenti tradizionali previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n.267/2000, di evitare il dissesto finanziario attraverso un procedimento che, in un lungo arco di tempo, è rivolto al graduale risanamento finanziario dell'ente.

L'art.243-*quater*, co.3, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che *"in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"*. Spetta alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una volta avvenuta l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario previa valutazione della congruenza dello stesso ai fini del riequilibrio, l'accertamento di *"grave"* e *"reiterato"* mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e l'accertamento del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso (art.243-*quater*, co.7, D.Lgs. n.267/2000). In particolare, l'art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000



attualmente prevede che *"ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti"*. Il successivo comma 7 precisa che anche *"l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto"* (c.d. "dissesto guidato"). Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n.267/2000.

Appare opportuno, in merito, evidenziare che il piano di riequilibrio finanziario, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. Tale idoneità del piano di riequilibrio deve essere valutata dalla competente Sezione regionale di controllo, quindi, non solo al momento della relativa approvazione ma anche, come prima illustrato, in occasione dell'accertamento semestrale dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. In buona sostanza, un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste al fine dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente.

Le relazioni semestrali dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e il controllo sullo stato di attuazione del piano intestato alla Corte dei conti devono mettere a confronto, con riferimento al periodo da esaminare, le previsioni fissate nel piano di riequilibrio e i dati risultanti dagli atti di bilancio dell'ente (es. rendiconto). Molto utili possono risultare, in merito alla menzionata attività di controllo, anche altri dati o atti ufficiali relativi all'ente (es. dati Siope, relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio e sul rendiconto, referti previsti dall'art.148 del D.Lgs. n.267/2000, ecc.).

Grande attenzione deve essere inevitabilmente riservata, inoltre, nello svolgimento della attività di controllo in argomento, al rispetto delle eventuali indicazioni o prescrizioni fornite, in sede di approvazione del piano di riequilibrio o in occasione di precedenti monitoraggi del piano.



di riequilibrio in esame, dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Risulta del tutto fisiologico, infatti, da parte della Corte dei conti, affiancare alla approvazione del piano di riequilibrio finanziario o a ciascun monitoraggio semestrale indicazioni o prescrizioni volte a richiamare l'attenzione dell'ente su specifici aspetti o problemi, ritenuti rilevanti per il buon esito della attività di risanamento dell'ente, di cui lo stesso ente dovrà tenere conto, sia nella predisposizione degli atti relativi al bilancio (es. bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, ecc.), che nello svolgimento della relativa attività esecutiva.

Durante il periodo di svolgimento del piano di riequilibrio e, quindi, prima del termine del periodo di durata dello stesso, il controllo semestrale svolto dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti può condurre, sostanzialmente, ad accertare la regolare attuazione del piano di riequilibrio approvato, con il rispetto degli obiettivi intermedi fissati, oppure, al contrario, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati. Quest'ultima ipotesi non necessariamente determina l'applicazione dell'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011 (c.d. "dissesto guidato"). Perché ciò avvenga, infatti, in base a quanto espressamente disposto dall'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000, è necessario che il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio sia "grave" e "reiterato". Come già più volte esposto in passato da questa Sezione, può essere definito "grave" il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se "reiterata", insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. E' da considerarsi rilevante a tale fine, se "grave" e "reiterato", anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall'emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall'insorgere di nuove criticità durante l'esecuzione del piano, dall'incapacità dell'ente di attuare quanto previsto, ecc.. In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre all'applicazione del citato art.6 solo se, ripetutamente, è accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano di riequilibrio *in itinere* non risulta più congruo ai fini dell'effettivo risanamento finanziario dell'ente.

* * * * *

**Esame della situazione finanziaria dell'ente con riferimento al II semestre 2016.
Valutazione sul rispetto degli obiettivi intermedi previsti nel piano di riequilibrio.**

L'art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000, ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario approvato, impone all'Organo di revisione dell'ente interessato di trasmettere al Ministero dell'Interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. L'accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,



di un "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano", in base al successivo comma 7, comporta l'applicazione dell'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 con assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

Alla luce della normativa appena descritta, quindi, risulta indispensabile procedere ad un esame degli aspetti della situazione finanziaria dell'ente interessati dal piano di riequilibrio in argomento e ad un confronto tra quanto previsto dal piano di riequilibrio in esame e la situazione finanziaria dell'ente nel semestre oggetto di accertamento.

Il piano di riequilibrio finanziario in esame, nella versione iniziale, prevedeva il ripiano in n.10 anni del disavanzo di amministrazione 2012 di euro 34.538.081,33, successivamente lievitato ad euro 41.335.213,73 (il disavanzo iniziale si era, nel frattempo, ridotto nel 2013 ad euro 29.502.745,57) a seguito della cancellazione di euro 11.832.468,16 di residui attivi, relativi a procedure di alienazioni immobiliari, dal rendiconto 2013. Al termine dell'esercizio 2014, il disavanzo di amministrazione risultava pari ad euro 34.746.176,33, risultato migliore di quello previsto nel piano (il disavanzo previsto nel piano di riequilibrio rivisto era pari ad euro 36.881.405,59).

L'attività di riaccertamento straordinario, condotta nel corso del 2015 in relazione alla disciplina sulla armonizzazione contabile, ha però condotto alla emersione di un nuovo ulteriore consistente disavanzo di euro 31.489.812,19 che ha determinato un disavanzo di amministrazione complessivo da ripianare pari ad euro 66.235.988,52 (euro 34.746.176,33 + euro 31.489.812,19). E' opportuno evidenziare che tale nuovo disavanzo di amministrazione, oltre ai vincoli derivanti dall'esigenza di sterilizzare le anticipazioni di liquidità ottenute, deriva principalmente dal riconoscimento della presenza di una enorme quantità di crediti di dubbia o difficile esazione (euro 29.976.939,52), evidentemente rimasti in bilancio nonostante la revisione dei residui richiesta nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario (risultano stralciati in occasione del riaccertamento straordinario anche residui attivi per euro 1.853.685,12 "in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate").

La situazione descritta risultava sostanzialmente confermata nell'esercizio 2016 con l'approvazione del rendiconto 2015 (deliberazione C.C. n.90/2016). In quest'ultimo rendiconto il fondo crediti di dubbia o difficile esazione risulta, anzi, ulteriormente e sensibilmente incrementato rispetto al rendiconto precedente (da euro 29.976.939,52 a euro 36.868.649,32). Tale tendenza è stata confermata con il rendiconto 2016, approvato con deliberazione consiliare n.43/2017, nel quale figura un fondo crediti di dubbia esigibilità ancora più elevato (euro 37.685.655,62).

Con la deliberazione n.47/PRSP/2017 questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare l'insufficiente attività di riaccertamento ordinario (art.228, co.3, del D.Lgs. n.267/2000) e di revisione straordinaria dei residui (art.243-bis, co.8, lettera e, del D.Lgs. n.267/2000) svolta dall'ente nel corso degli anni. I dati scaturiti dall'approvazione del rendiconto 2016, successiva



alla adozione della deliberazione n.47/PRSP/2017, confermano pienamente tale affermazione.

Il Comune di Foggia, con la deliberazione consiliare n.89 del 31 maggio 2016, ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dall'art.1, co.714, della legge n.208/2015 (possibilità di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario in n.30 anni). Questa decisione ha comportato un aumento della quota annua di ripiano del disavanzo di amministrazione, dal 2015 al 2044 (quindi anche per il periodo oggetto del piano di riequilibrio), di euro 1.049.660,40. In sostanza, per l'esercizio 2016 in esame e per i successivi esercizi, la quota complessiva di ripiano del disavanzo di amministrazione è passata ad euro 5.909.836,11. I revisori hanno attestato che l'ente ha comunque proceduto alla copertura di tale posta passiva sia nel 2016 che, con il bilancio pluriennale, negli esercizi 2017-2019 (pag.6-7 della relazione).

Il disavanzo di amministrazione da ripianare previsto al termine dell'esercizio 2016 ammontava ad euro 55.551.545,56. Il disavanzo di amministrazione effettivamente rilevato ammonta invece ad euro 50.024.405,35. In base ai dati indicati, quindi, il Comune di Foggia avrebbe conseguito una riduzione del disavanzo di amministrazione ampiamente superiore a quella prevista (per un saldo positivo di euro 5.527.140,21). Tale significativo risultato positivo risulta tuttavia sostanzialmente compensato, come successivamente illustrato, dalla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, emersi in data successiva alla approvazione del piano di riequilibrio (es. debiti per fornitura di energia elettrica). Il riconoscimento di tali debiti, previa assunzione del corrispondente impegno di spesa, inevitabilmente determinerebbe una riduzione del maggior ripiano del disavanzo apparentemente conseguito. In altre parole, l'obiettivo, previsto nel piano di riequilibrio, di assorbire gradualmente il gigantesco disavanzo di amministrazione esistente risulta ampiamente rispettato solo in modo apparente. L'obiettivo previsto non può dirsi, infatti, effettivamente realizzato nel momento in cui il risultato di amministrazione dichiarato non tiene conto di poste negative non contabilizzate o, addirittura, di poste passive da quantificare esattamente.

Il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Foggia quantificava debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare nell'arco di 10 anni per complessivi euro 33.086.873,00. Per l'anno in esame era previsto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 3.200.000,00. Nel corso dell'esercizio 2016, in analogia a quanto già accaduto nei precedenti esercizi interessati dal piano di riequilibrio (analoga situazione si è verificata nel successivo esercizio 2017), il Comune di Foggia ha proceduto al riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio per un importo complessivo di euro 6.117.716,00 (euro 5.551.049,34 di parte corrente, euro 566.666,66 di parte capitale). Negli esercizi 2013/2016 il Comune di Foggia ha riconosciuto una enorme quantità di debiti fuori bilancio e molti altri sono in attesa di riconoscimento. Sul tema, i Revisori hanno segnalato che, presumibilmente, una parte dei debiti riconosciuti nel 2016 (euro 2.951.049,34) sono imputati, non tra i debiti fuori bilancio, ma tra le passività pregresse. Tale impropria allocazione è già stata accertata in passato. Risultano, invece, impegnati e finanziati debiti fuori bilancio per euro 3.166.666,66, somma grosso modo corrispondente a



quella prevista nel piano (euro 3.200.000,00).

Come già affermato in occasione delle precedenti deliberazioni, il riconoscimento e finanziamento di una grande quantità di debiti fuori bilancio, in misura ampiamente superiore a quella prevista nel piano di riequilibrio, potrebbe risultare un elemento positivo, in quanto attestante la capacità dell'ente di finanziare e pagare, prima del previsto, i debiti fuori bilancio interessati dalla procedura di riequilibrio, nella misura in cui sia almeno corrispondentemente ridotta la quantità di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, finanziare e pagare. In sostanza, in senso opposto, considerando i relativi importi complessivi, i suddetti riconoscimenti, superiori a quanto pianificato, potrebbero rivelarsi un segnale fortemente negativo per il definitivo riequilibrio dell'ente nel momento in cui si rilevasse che trattasi di partite debitorie nuove e, quindi, come tali, aggiuntive e/o sostitutive rispetto a quelle considerate nel piano di riequilibrio. I Revisori hanno confermato le rassicurazioni fornite dal Comune nel corso dell'ultima adunanza pubblica in ordine al fatto che trattasi, in misura largamente prevalente (90% circa), di debiti derivanti da sentenze esecutive pregresse, come tali, già considerate nella formulazione del piano di riequilibrio in atto. Gli stessi Revisori hanno precisato che i debiti riferiti agli esercizi 2014 e seguenti non sono inclusi nel computo della riduzione della massa passiva. Ciò risulta doveroso trattandosi di debiti successivi al piano di riequilibrio per i quali si applica l'ordinaria disciplina.

Fermo restando che le passività pregresse non devono essere confuse con i debiti fuori bilancio trattandosi di istituti giuridici diversi, si rileva che, a fronte di una previsione di piano per tali passività di euro 2.092.367,99 (tali passività comprendono però voci diverse dai debiti fuori bilancio riconosciuti), ci sono stati impegni di spesa per il superiore importo di euro 2.559.034,65. Il Comune di Foggia ha finora utilizzato tale posta, sostanzialmente, anche per il finanziamento di voci diverse (es. debiti fuori bilancio) da quelle previste nel piano.

In particolare, nel piano, tale voce, pari complessivamente ad euro 18.720.008,45, risultava così composta:

| Descrizione | Importo |
|---|----------------------|
| Controversia curatela fallimentare AMICA S.p.A. | 8.732.601,00 |
| Fornitura di utenze | 3.000.000,00 |
| Rapporti di locazione | 2.257.303,55 |
| Esecuzione di opere pubbliche | 4.224.267,81 |
| Contenzioso Ici | 505.836,09 |
| TOTALE | 18.720.008,45 |

Per tale voce, pur in assenza di sviluppi in ordine alla controversia con Amica e al contenzioso Ici e in presenza del mancato riconoscimento dei debiti per opere pubbliche considerati e, quindi, in assenza di spese sostenute per tali ragioni, solo per utenze e locazioni,



sono stati spesi finora almeno euro 11.818.247,00 (a fronte di complessivi euro 10.390.068,30 previsti per passività pregresse per il periodo 2013/2016 e a fronte di euro 5.257.303,55 solo per utenze e locazioni per l'intera durata decennale del piano), pur risultando ancora presenti, come successivamente esposto, ingenti debiti per forniture e per canoni di locazione. In sostanza, solo per pagare debiti (di bilancio o fuori bilancio) riferiti alle spese per utenze e locazioni e per finanziare impropriamente debiti fuori bilancio, senza aver sostenuto spese in ordine alla articolata controversia con Amica e al contenzioso Ici (tutti pendenti) e al mancato riconoscimento dei debiti per opere pubbliche considerati, l'ente ha già speso una somma maggiore rispetto a quella complessivamente prevista per il periodo 2013/2016 e una somma maggiore di quella prevista per le sole utenze e locazioni per l'intera durata decennale del piano. Anche in presenza di un definitivo mancato riconoscimento per tutte le opere pubbliche considerate (euro 4.224.267,81), il Comune di Foggia rischia evidentemente di trovarsi senza sufficienti risorse finanziarie in caso di esito (anche parzialmente) sfavorevole del contenzioso con Amica (di importo peraltro molto più elevato di quello previsto) e del contenzioso Ici (che potrebbe risultare di importo molto più elevato rispetto a quello previsto). La stessa conclusione vale nell'ipotesi in cui le vertenze indicate fossero oggetto di transazione (come illustrato dall'ente nel corso della odierna adunanza pubblica), comportando anche quest'ultima ipotesi presumibilmente un non irrilevante esborso. In definitiva, per quanto finora avvenuto, il Comune di Foggia non sarebbe attualmente in grado di finanziare tutte le spese alle quali questa posta era dedicata (es. contenzioso con curatela fallimentare della società AMICA e contenzioso Ici). Si segnala che, anche in caso di esito del tutto favorevole delle controversie indicate e di definitivo non riconoscimento del predetto debito per opere pubbliche, le risorse rimaste per passività pregresse (euro 6.901.761,46 pari alla differenza tra l'importo previsto per passività pregresse di euro 18.720.008,46 e la somma finora spesa di euro 11.818.247,00) potrebbero risultare non sufficienti a ripianare i residui debiti.

Una parte significativa della voce del piano per passività pregresse (euro 18.720.008,45) è, come indicato, dedicata all'articolato contenzioso con la curatela fallimentare della società partecipata AMICA (euro 8.732.601,00). E' stato già in passato evidenziato che questo contenzioso, per la sua entità largamente maggiore, potenzialmente, è da solo sufficiente a pregiudicare il buon esito dell'intero piano di riequilibrio finanziario. Come prima esposto tale somma non risulta più neanche disponibile.

Le controversie pendenti con la suddetta curatela fallimentare sono almeno sei, delle quali quattro avviate dopo l'approvazione del piano di riequilibrio in esame. Il Comune di Foggia ha evidenziato che è in corso una intensa attività transattiva con la curatela fallimentare della menzionata società per chiudere tutte le controversie in sospenso con il pagamento, da parte del Comune, nell'arco del triennio 2018/2020, di circa 5 milioni di euro a fronte dei circa 80 milioni di euro richiesti (compresi interessi e spese legali). Una eventuale sentenza di condanna al pagamento di quest'ultima somma determinerebbe presumibilmente




l'immediato dissesto dell'ente. L'amministrazione ha precisato che l'attività transattiva dovrebbe concludersi nei primi mesi dell'anno 2018 e che si attende il riscontro positivo dei creditori e del Giudice delegato. Non risulterebbe però superata con la controparte la questione di chi dovrà sostenere il pagamento delle spese legali.

Il Comune di Foggia ha già dovuto riconoscere, a seguito della sentenza del Tribunale di Foggia n.212/2014 (passata in giudicato), con deliberazione consiliare n.213/2015, in favore della suddetta curatela fallimentare, un debito fuori bilancio di euro 558.902,69 interamente per interessi moratori e spese legali. Tale debito è stato pagato il 17 febbraio 2016. L'ente ha confermato l'avvenuta trasmissione della relativa deliberazione consiliare di riconoscimento alla competente Procura contabile.

Per una delle controversie esaminate (R.G. n.3710/2009) "*il giudizio è stato dichiarato estinto avendo le parti aderito alla proposta del giudice di conciliazione ex art.185 bis del c.p.c.*". Il debito ammonta ad euro 700.100,00. Non è stato chiarito se questo debito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale. I Revisori (pag.38 della relazione) hanno riferito che il Comune avrebbe dovuto provvedere al riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica della conciliazione e pagare tre rate entro il 2018. Nel corso dell'adunanza il Comune, come prima riportato, ha precisato che la questione risulta compresa nella generale attività transattiva con la curatela fallimentare di Amica.

Per altre tre vertenze (R.G. n.3411/2013, n.111/2014 e n.112/2014), di cui non risulta specificata l'esatta entità, era prevista la precisazione delle conclusioni nel corso del 2017 (rispettivamente il 12 gennaio, il 6 novembre e il 13 marzo). L'attività transattiva in corso riguarda anche queste vertenze, con differimento, nei primi mesi dell'anno 2018, delle relative udienze. Analoga situazione riguarda il contenzioso R.G. n.714/2015, di cui si è avuto notizia con le memorie del 5 dicembre 2017.

Molto preoccupante è la sesta vertenza (R.G. n.11383/2015), già più volte oggetto di attenzione da parte di questa Sezione. La curatela fallimentare della società partecipata Amica s.p.a. ha trasmesso all'ente un atto di citazione per la condanna del Comune di Foggia al pagamento di euro 57.753.000,00 (o, in subordine, di euro 45.108.000,00), a fronte di una previsione complessiva nel piano di riequilibrio di soli euro 8.732.601,00 (già praticamente utilizzati). Tale contenzioso è stato avviato in quanto la parte attrice sostiene che il Comune di Foggia, quale socio unico della società fallita e committente della società *in house*, sia responsabile, ai sensi dell'art.2497 del codice civile, per i danni cagionati all'integrità del patrimonio sociale nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e nell'esercizio del c.d. controllo analogo sulla società e sui servizi dalla stessa svolti. Il Consiglio comunale di Foggia, a seguito della deliberazione di questa Sezione n.47/PRSP/2017, con deliberazione n.42 del 10 giugno 2017, ha invitato Giunta e Dirigenti comunali a valutare "*una eventuale definizione non giudiziale del contenzioso pendente*". Anche questo contenzioso rientra nella attività transattiva descritta.



Il Comune di Foggia e l'Organo di revisione dovranno comunicare a questa Sezione ogni significativa novità relativa alla attività transattiva in corso.

Come ampiamente illustrato nell'ultima deliberazione n.47/PRSP/2017, il Comune di Foggia era ed è gravato da ingenti debiti, per fornitura di energia elettrica, nei confronti della società Hera Comm srl. L'ente è stato destinatario, a partire dall'anno 2013 e quindi per il periodo interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario in esame, di numerose fatture e di diversi decreti ingiuntivi esecutivi. Nel corso della odierna adunanza pubblica, il Comune ha riferito di aver proceduto ultimamente, in ottemperanza ai suddetti decreti, al pagamento di euro 15.636.280,38. Secondo il Comune, resterebbero da pagare solo euro 1.211.951,40. Non è stato chiarito se tale somma deve essere anche interamente impegnata. Il pagamento delle suddette somme derivante da consumi degli anni pregressi ha certamente contribuito ad assottigliare la disponibilità di liquidità dell'ente. L'amministrazione ha comunicato di aver effettuato un riordino amministrativo delle relative pratiche, di aver creato una anagrafe dei punti di fornitura con cessazione e voltura dei contratti non imputabili all'ente, di aver avviato molteplici azioni per l'abbattimento delle spese e di aver stanziato somme, nei bilanci 2018 e 2019, per il pagamento di fatture prive di corrispondente impegno di spesa a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. Non è stato tuttavia confermato il completamento dell'attività di ricognizione, volta a verificare l'effettiva riconducibilità al Comune delle numerose utenze riportate nelle richieste di pagamento, da anni svolta insieme alla società partecipata AM Service.

La situazione debitoria per la fornitura di energia elettrica, a seguito dell'ultima relazione dei Revisori (pag.41-42) e delle memorie del Comune del 5 dicembre 2017 (pag.5) si è peraltro rivelata ancora più grave di quella finora emersa e descritta. E' stato riportato un consistente debito da riconoscere anche nei confronti di un'altra società (Gala s.p.a.) per l'illuminazione pubblica (euro 825.327,81), pagato ultimamente solo in minima parte. Si precisa che l'ente ha dovuto pagare ulteriori spese per consumi di energia elettrica anche alla società Enel per fatture pervenute nel corso del 2017 (al momento resterebbero da pagare euro 118.201,07).

Analoga situazione è emersa, nella stessa relazione, in rapporto ai debiti verso la società A.Q.P. per fornitura di acqua. Risultano da riconoscere debiti per euro 1.835.562,38 (altri debiti per oltre 2 milioni di euro sono stati pagati nei mesi di settembre ed ottobre 2017) per varie fatture pervenute all'ente dal 2015 al 2017. Il Comune ha riferito, nel corso della adunanza, che è in corso una trattativa con la menzionata società per diluire il pagamento dovuto negli anni 2018 e 2019 e che è stata avviata una complessa attività di riordino.

In definitiva, queste nuove poste passive, non emerse in precedenza, ancora da onorare in termini di competenza e/o cassa, erodono sensibilmente sia il maggior ripiano del disavanzo apparentemente presente, sia la già calante disponibilità di liquidità dell'ente.

Altra posta passiva inserita tra le passività pregresse è costituita dai debiti per contratti



di locazione, stipulati anni fa dal Comune di Foggia per fronteggiare l'emergenza abitativa, quantificati nel piano di riequilibrio (pag.61) in misura pari ad euro 2.257.303,55. Anche tale posta passiva è successivamente risultata effettivamente di importo superiore (euro 2.753.440,30 al termine dell'esercizio 2014). I Revisori avevano comunicato (pag.45 della relazione) che, a seguito di pagamenti eseguiti nel 2015 e nel 2016, il debito residuo per tale voce ammonta ad euro 1.492.066,90. Avevano però anche segnalato di non aver ricevuto dagli uffici comunali preposti tutte le informazioni richieste. Il debito residuo, in effetti, nonostante i vari pagamenti finora effettuati, secondo le informazioni trasmesse dallo stesso Comune nella memoria del 5 dicembre 2017, risulta sensibilmente maggiore e pari ad euro 2.998.288,88. Alcuni immobili (per i quali non vi sono debiti da pagare) sono stati riconsegnati ai proprietari. L'amministrazione ha segnalato nuovamente i problemi di ordine pubblico relativi alla emergenza abitativa e al richiesto sfratto di soggetti non aventi titolo o morosi.

Per effetto della deliberazione consiliare n.44 del 10 giugno 2017, appare definitivamente superata la questione relativa all'esito delle numerose proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art.194, lett. e), del D.Lgs. n.267/2000, già in passato non approvate dal Consiglio comunale, relative alla esecuzione di opere pubbliche senza preventivo impegno di spesa, per le quali era stato ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, asseritamente in corso al momento dell'adozione della deliberazione n.68/PRSP/2016. Si tratta di un'altra importante potenziale passività, pendente dal 2012, costituita da numerose proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, relative ad esecuzione di lavori, mai approvate dal Consiglio comunale anche per il parere *non* favorevole dell'Organo di revisione. L'apposita Commissione consiliare di indagine non aveva conseguito alcun risultato per l'asserita mancata collaborazione degli uffici competenti. L'importo complessivo di tali proposte non riconosciute (n.46 rispetto alle iniziali n.48 proposte) per carenza dei requisiti di legge ammonta ad euro 3.816.123,76 (il piano di riequilibrio prevedeva allo scopo euro 4.087.644,16). Il definitivo mancato riconoscimento di tali debiti, se congruamente motivato, pur potendo astrattamente esporre l'ente al rischio di eventuali azioni giudiziarie da parte delle ditte interessate, ha certamente effetti positivi in rapporto alla procedura di riequilibrio finanziario in esame in quanto costituisce sostanzialmente un non indifferente risparmio di spesa.

Risultano, invece, tuttora pendenti due rilevanti contenziosi tributari in materia di Ici e la controversia relativa al mutuo per l'impianto di biostabilizzazione. Il Collegio ritiene opportuno evidenziare che l'eventuale esito sfavorevole di tali vicende processuali avrebbe significativi effetti deleteri per la possibile indisponibilità di risorse corrispondenti, anche per la maggiore massa passiva relativa alle forniture di energia elettrica e acqua e alle locazioni passive. Con riferimento agli effetti negativi che potrebbero derivare dall'esito sfavorevole degli svariati contenziosi in essere, in favore del Comune, si osserva tuttavia che la voce del piano "contenzioso", pari complessivamente ad euro 32.700.000,00 (di cui euro 7.700.000,00 per il periodo 2013/2016), è stata finora utilizzata in minima parte con minore spesa per euro



6.157.217,22 (pag.50 della relazione dei Revisori).

Il raggiungimento del riequilibrio finanziario del Comune di Foggia è fondato anche sulla realizzazione di sensibili risparmi della spesa corrente e di sufficienti entrate correnti. La disciplina relativa alla procedura di riequilibrio finanziario, per il periodo in esame (le modifiche apportate in merito dall'art.1, co.436, della legge n.232/2016 si applicano a partire dall'esercizio 2017), imponeva, inoltre, tra l'altro, oltre ad una rigorosa revisione della spesa, in caso di accesso (come il Comune di Foggia) al fondo di rotazione previsto dall'art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000, la riduzione della spesa del personale, delle spese per prestazioni di servizi (almeno il 10% entro un triennio) e delle spese per trasferimenti (almeno il 25% entro un triennio).

Il presente monitoraggio riguarda il secondo semestre 2016 e si dispone, quindi, dei dati finali relativi all'esercizio 2016 essendo stato approvato il relativo rendiconto. Si rammenta che, in occasione dei precedenti monitoraggi, si sono registrati dati contrastanti con presenza di risultati positivi (es. forte riduzione della spesa per il personale) accanto a risultati negativi (es. per la spesa per prestazione di servizi). La questione è illustrata nella relazione dei Revisori.

Anche in questa occasione il Comune di Foggia ha conseguito ottimi risultati in tema di spese per il personale. Per tale spesa, nel 2016, l'art.243-bis, co.9, del D.Lgs. n.267/2000 esige la riduzione, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria. Nel 2016, come già avvenuto in passato, la spesa per il personale (euro 29.671.675,18) si è ridotta di euro 1.015.502,57 (-3,31%) rispetto all'anno precedente (euro 30.687.177,75). E' stato, quindi, pienamente rispettato l'obiettivo previsto nel piano (euro 33.847.121,87). Dal 2015 non risultano previste risorse variabili (solo risorse stabili) per la contrattazione.

La medesima disposizione normativa, nel triennio 2014-2016, esigeva la riduzione del 10% delle spese correnti per prestazioni di servizi. Tale riduzione non risulta avvenuta in quanto la spesa 2013 ammontava ad euro 56.566.813,00 e quella 2016 ad euro 56.034.260,67 (la riduzione è stata, quindi, solo dello 0,94%). Il raggiungimento dell'obiettivo è stato compromesso dal forte incremento che si era verificato nell'esercizio 2015 (euro 56.193.056,18) rispetto al 2014 (euro 51.912.294,98). Il Comune di Foggia aveva tentato in passato di giustificare tale criticità (risposta del 9 settembre 2016, pag.34 e seguenti), fondamentalmente, con l'incremento della parte vincolata collegata ai contributi pubblici.

Analoga considerazione vale in ordine all'obbligo, previsto dalla stessa norma, di ridurre nel triennio 2014-2016 la spesa corrente per trasferimenti del 25%. Tale riduzione non sembra avvenuta (la spesa risulta addirittura maggiore) in quanto la spesa 2013 ammontava ad euro 21.869.622,49, mentre la spesa 2016 ammontava ad euro 22.548.290,25. Un forte incremento si era verificato, anche in questo caso, nell'esercizio 2015 (euro 22.368.581,52) rispetto al 2014 (euro 17.255.180,94). Il Comune di Foggia aveva tentato in passato di



giustificare tale criticità (risposta del 9 settembre 2016, pag.34 e seguenti), fondamentalmente, facendo riferimento alla spesa connessa a trasferimenti per le politiche sociali.

Negativi appaiono essere i risultati conseguiti nel 2016 per le entrate correnti. Il risultato conseguito (euro 146.867.903,88) è infatti largamente inferiore all'obiettivo previsto dal piano (euro 152.170.665,65). Tale risultato negativo è sostanzialmente imputabile alle minori entrate del Titolo I. Si segnala però che, a minori entrate correnti, si affianca una minore spesa corrente. Questo aspetto compensa il risultato negativo conseguito.

E' noto che il reale stato di salute delle finanze di un ente è attestato dalla situazione della cassa. Il Comune di Foggia, apparentemente, se si esamina tale aspetto in modo statico, non presenta problemi di cassa disponendo, al termine dell'esercizio 2016, di liquidità per euro 46.287.472,26. Se si approfondisce la questione emergono tuttavia vari elementi negativi.

L'importo indicato risulta, in primo luogo, significativamente inferiore alla disponibilità di liquidità al termine del precedente esercizio 2015 di euro 48.412.092,60 (-4,39%). La citata disponibilità di liquidità risulta, inoltre, parzialmente vincolata. Non si deve dimenticare, peraltro, che il Comune di Foggia presenta la descritta disponibilità di liquidità solo perché ha beneficiato di cospicue anticipazioni di liquidità per fondo di rotazione ex art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000 (euro 37.405.519,61) e anticipazioni di liquidità ex D.L. n.35/2013 e seguenti (euro 19.228.402,01), tutte da restituire con gli interessi. Considerate le somme vincolate, le rate del fondo di rotazione e delle anticipazioni di liquidità da restituire, le rate dei mutui, i debiti esigibili per fatture pervenute, i debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati, gli ulteriori ingenti debiti per forniture di energia elettrica e acqua oggetto di decreti ingiuntivi e/o da riconoscere, il debito residuo per contratti di locazione, le somme da pagare per sentenze sfavorevoli, la disponibilità di liquidità, apparentemente ampia, risulta effettivamente irrisoria, se non del tutto assente. Si consideri che risultano tuttora pendenti vari rilevanti contenziosi (es. con la curatela fallimentare Amica) e che l'eventuale accordo transattivo con la curatela fallimentare di Amica determinerebbe un esborso di almeno 5 milioni di euro circa.

La situazione di potenziale sofferenza della cassa risulta confermata dal recente progressivo allungamento, dopo un brusco calo nella fase iniziale della procedura di riequilibrio finanziario in virtù delle anticipazioni di liquidità ottenute, dei tempi medi di pagamento (35,50 giorni nel 2015, 60,73 giorni nel 2016, 74,85 giorni nel III trimestre 2017). Tale aspetto attesta una crescente difficoltà (o comunque una maggiore lentezza) nei pagamenti rispetto al recente passato non attribuibile esclusivamente, come sostiene semplicisticamente il Comune, a carenza di personale e/o a mera lentezza degli uffici. Le gravi problematiche relative alla riscossione delle entrate, riconducibili anche al contenzioso con l'ex concessionario della riscossione Aipa/Mazal, hanno certamente contribuito al descritto peggioramento della situazione.

La situazione descritta risulta sostanzialmente confermata dai dati aggiornati forniti dal



[Handwritten signature]

Comune con la memoria del 5 dicembre 2017. Il Comune di Foggia, se da un lato dispone della ragguardevole somma di euro 47.343.699,86 di somme non vincolate, contemporaneamente è gravato da una pluralità di partite debitorie. Solo i debiti esigibili ammontano ad euro 20.513.607,72 (a seguito di fatture pervenute a partire dall'anno 2015). A tali debiti occorre aggiungere altre passività: i debiti fuori bilancio riconosciuti da pagare (euro 2.189.519,20), i debiti per emergenza abitativa (euro 2.998.288,88), i debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, i residui debiti per forniture di energia elettrica e acqua, ecc.. Confermando un dato emerso da altra istruttoria, il Comune di Foggia ha ammesso la presenza di un debito residuo di circa 150 mila euro nei confronti dell'Azienda Ospedali riuniti di Foggia, conseguente all'acquisto di un immobile, per il quale sarebbero state avviate le iniziative necessarie.

Non si deve dimenticare che, come già riportato, l'ente ha beneficiato di un fondo di rotazione e di anticipazioni di liquidità (il tutto da restituire con gli interessi) per circa 57 milioni di euro. Tale dato, combinato con il dato relativo alla liquidità effettivamente disponibile, attesta che il Comune di Foggia non ha mai superato la propria consolidata incapacità di riscuotere. La gigantesca carenza di liquidità, formatasi nel corso di un lungo arco di tempo e eccezionalmente colmata dalle anticipazioni di liquidità e dal fondo di rotazione, è la concreta dimostrazione della mancata riscossione, per un lungo periodo, di crediti, successivamente stralciati o tuttora presenti in bilancio, utilizzati per dare copertura finanziaria a spese effettivamente sostenute e pagate. Generalmente, sia pure con una certa approssimazione, l'importo del deficit di cassa corrisponde ai crediti mai riscossi.

In definitiva, lo stato della cassa, pur non risultando drammatico come in passato, essenzialmente grazie al fondo di rotazione e alle anticipazioni di liquidità ottenute, risulta effettivamente abbastanza precario in quanto appesantito dalla presenza di vincoli e da varie tipologie di debiti esigibili che, complessivamente, assorbono buona parte della liquidità disponibile. L'ente ha comunicato che non ha fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria e che i fondi vincolati utilizzati sono stati interamente ricostituiti. La situazione della cassa e dei debiti esigibili accertata è tuttavia tale che, specie in considerazione dell'obbligo di rispettare i tempi di pagamento dettati dal D.Lgs. n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, non può escludersi un prossimo ricorso a tali strumenti.

Sempre in tema di cassa, nel corso della odierna adunanza pubblica, il Magistrato istruttore ha chiesto conferma sulla esistenza di un recente provvedimento del Tribunale di Foggia di condanna dell'amministrazione a pagare un ingente debito utilizzando somme dichiarate impignorabili dallo stesso Comune ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n.267/2000. Tale provvedimento è stato motivato dal citato Tribunale in base alla circostanza che il Comune di Foggia avrebbe proceduto ad alcuni pagamenti senza rispettare l'ordine cronologico delle fatture e delle delibere di impegno. L'esistenza di tale provvedimento è stata confermata dal Comune nel corso dell'odierna adunanza.

L'art.159 del D.Lgs. n.267/2000 limita le procedure esecutive nei confronti degli enti



locali e consente agli stessi di escludere da eventuali procedure di esecuzione forzata, mediante specifica deliberazione di Giunta da adottare per ogni semestre e da notificare al Tesoriere, le somme destinate al pagamento di determinate spese (es. retribuzioni del personale dipendente, rate di mutui e servizi locali indispensabili). La Corte costituzionale, con sentenza n.211/2003, ribadendo quanto già espresso in rapporto alla precedente normativa con la sentenza n.69/1998, ha ritenuto incostituzionale la disciplina in argomento nella parte in cui prevede l'impignorabilità delle somme di denaro, destinate alla realizzazione degli scopi essenziali degli enti locali, senza condizionarla, tra l'altro, alla inesistenza di pagamenti effettuati da tali enti in assenza dell'osservanza dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture o, in mancanza di fatture, delle deliberazioni di impegno.

Il Comune di Foggia, nel corso dell'udienza, ha ammesso di aver effettuato pagamenti senza rispettare l'ordine di arrivo delle fatture al protocollo comunale e ha giustificato il proprio operato dichiarando di aver seguito il diverso ordine di arrivo al Servizio finanziario dei provvedimenti di liquidazione da parte dei vari uffici. E' stato segnalato, infatti, che i diversi uffici comunali hanno tempi diversi per i provvedimenti di liquidazione, essendo alcuni uffici più o meno rapidi di altri, conseguentemente l'ordine di arrivo delle fatture al protocollo comunale non sempre corrisponde all'ordine di arrivo al Settore finanziario dei provvedimenti di liquidazione dei vari uffici.

Anche se il Tribunale di Foggia ha applicato fedelmente le indicazioni della Corte costituzionale, le giustificazioni prodotte dall'ente risultano sostanzialmente condivisibili alla luce della normativa che attribuisce ai singoli dirigenti o responsabili dei vari Settori e non, come in passato, alla Giunta (quindi, all'interno dell'ente, ad un soggetto per ciascun Settore di competenza e non ad un unico soggetto per l'intero ente) la competenza ad adottare gli atti di impegno di spesa e liquidazione. Considerato che i diversi uffici, per ragioni soggettive o oggettive, possono avere tempi di adozione dei provvedimenti di liquidazione diversi, effettuare i pagamenti secondo l'ordine di arrivo delle fatture al protocollo comunale anziché secondo l'ordine di arrivo dei provvedimenti di liquidazione al Servizio finanziario potrebbe talvolta determinare ritardi e disfunzioni, rimando tuttavia inderogabile, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, l'esigenza che l'ente non proceda a pagamenti preferenziali o, comunque, in qualsiasi modo volti a favorire alcuni creditori rispetto ad altri.

In una situazione di cassa non idilliaca anche se non drammatica come quella presente al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, non risultano certamente positivi i dati sullo stato della riscossione dei tributi. Tali dati confermano quanto prima indicato. L'Organo di revisione, nella relazione relativa al presente monitoraggio, ha segnalato che *"dal confronto con il 2015 si deduce che la riscossione delle entrate comunali nel 2016 ha subito una riduzione del 38,05%"*. Risulta doveroso rammentare quanto già evidenziato nell'ultima deliberazione n.47/PRSP/2017: il Dirigente del Servizio finanziario del Comune di Foggia ha segnalato il 28 settembre 2016, ai sensi dell'art.153, co.4, del D.Lgs. n.267/2000, norma che



attribuisce al responsabile del Servizio finanziario, tra l'altro, la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e, più in generale, la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, *"una sensibile riduzione delle entrate comunali rispetto alla corrispondente previsione di bilancio tale da compromettere la tenuta del piano di riequilibrio finanziario pluriennale"*.

In sostanza, come già indicato da questa Sezione nella precedente deliberazione n.47/PRSP/2017, in assenza di una adeguata riscossione e, quindi, di una riscossione decisamente migliore rispetto a quella finora effettuata, nonostante il fondo cassa presente (in progressivo assottigliamento ed effettivamente inferiore a quanto appare), il Comune di Foggia potrebbe, a breve, non essere in grado di fare validamente fronte, nei tempi previsti dalla legge, all'obbligo di pagare i debiti (pregressi e attuali) e, contemporaneamente, di rimborsare i mutui e le anticipazioni di liquidità ottenute secondo le scadenze previste. Non si può escludere, quindi, un nuovo ricorso all'anticipazione di tesoreria o a fondi vincolati già nel corso del corrente esercizio 2017. Potrebbe quindi risultare non sufficiente il pur considerevole vantaggio, intervenuto durante la procedura di riequilibrio e di cui l'ente ha voluto beneficiare, di poter diluire la restituzione del fondo di rotazione, ottenuto ai sensi dell'art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000, in 30 anni (art.1, co.714, della legge n.208/2015). Per il residuo periodo di tempo interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario (anni 2017/2022), infatti, la quota annua da restituire si riduce da euro 3.740.551,96 ad euro 1.160.860,95.

Al progressivo peggioramento dello stato di liquidità contribuisce certamente il complesso contenzioso con il precedente concessionario della riscossione Aipa/Mazal. Fermo restando che tale aspetto non costituisce l'unica ragione della situazione di sofferenza rilevata, appare opportuno evidenziare che lo stesso contenzioso non può tuttavia costituire una giustificazione giuridicamente rilevante in rapporto al mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finale di riequilibrio finanziario. Si segnala che il Comune di Foggia si avvale attualmente (precisamente dal 2 agosto 2017) di un nuovo concessionario della riscossione (Adriatica servizi).

Come ampiamente descritto nell'ultima deliberazione n.47/PRSP/2017, un contributo rilevante alla determinazione dello stato di carenza di liquidità dell'ente, finora eccezionalmente tamponata con le modalità prima descritte, è stato dato certamente anche dal mancato recupero di entrate tributarie per l'enorme importo di circa 40 milioni di euro (deliberazione G.C. n.151 del 22 dicembre 2011), relative alla gestione dell'ex concessionario Gema fallito (precedente all'ex concessionario Aipa/Mazal con il quale l'ente ha in corso il menzionato contenzioso). Si tratta di entrate che, secondo lo stesso Comune di Foggia, riguardano cartelle o ingiunzioni di pagamento per ruoli relativi a Ici, Tarsu, Iciap e spese di giudizio resi esecutivi a termini di legge fino alla data del 31/12/2010 (data di scadenza del suddetto rapporto concessorio). Non risulta chiaro in quale anno tali crediti sono stati accertati e da quale anno gli stessi potevano essere riscossi. Appare significativa la circostanza che tali crediti



comprendono anche un'imposta, quale l'Iciap, relativa all'esercizio di imprese, arti e professioni, non più esistente dall'1 gennaio 1998. Le possibilità di riscuotere le suddette entrate appaiono, quindi, del tutto infinitesime. Il Comune di Foggia, nelle memorie del 5 dicembre 2017 (pag.44), confermando implicitamente che non nutre particolare fiducia nella futura riscossione delle stesse, ha precisato che *"tali partite sono state, negli anni, stralciate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi"*, quindi, pur potendo configurarsi una perdita per il Comune con conseguente danno erariale, non risulta in questo momento alterato il risultato di amministrazione.

L'entità dei crediti non riscossi (circa 40 milioni di euro), riguardanti verosimilmente più esercizi finanziari, indipendentemente dalle vicende giudiziarie che hanno interessato il precedente concessionario Gema, dimostra la sostanziale assenza in passato di una efficace attività di controllo e monitoraggio da parte del Comune sull'attività del concessionario della riscossione e sulla regolarità e puntualità del versamento al Comune delle entrate riscosse. Non si può escludere, quindi, il ricorrere nella fattispecie di un danno erariale. Appare significativo, in tale contesto, come rammentato all'ente dalla curatela fallimentare con nota dell'11 agosto 2017, che il rapporto concessorio con Gema si è esaurito nel 2010, quasi tre anni prima del fallimento della suddetta società. Non si comprende, quindi, cosa ha impedito all'ente di attivarsi prima.

Il Comune di Foggia, già in occasione della precedente istruttoria, ha specificato di aver recentemente intrapreso, per avviare la riscossione delle suddette entrate, una azione legale diretta ad ottenere la materiale consegna della necessaria documentazione cartacea originale e che, nel frattempo, si è attivato per riscuotere i crediti per i quali l'assenza dell'originario titolo esecutivo può considerarsi superabile (es. i crediti derivanti da una sentenza della Commissione tributaria). La possibilità di riscuotere anche solo una minima parte delle entrate in argomento appare tuttavia quantomeno estremamente ridotta, anche in caso di esito favorevole dell'azione legale intrapresa. L'azione giudiziaria avviata potrebbe quindi rivelarsi del tutto inutile (oltre che dispendiosa). Lo stesso ente (e-mail del 17 ottobre 2016 dell'Avvocatura comunale, allegata n.6 alle memorie pervenute il 15 febbraio 2017) ha dichiarato che, già in passato, l'Ufficiale giudiziario aveva rilevato *"l'impossibilità ad individuare i ruoli del Comune di Foggia in quanto nei locali interrati vi sono decine di scaffali con ruoli di tutti i Comuni gestiti"* dal concessionario fallito.

Accanto alle verifiche sul corretto e puntuale riversamento all'ente delle somme riscosse dal concessionario, si pone sempre l'obbligo per l'amministrazione concedente di verificare che il concessionario proceda ad una regolare attività di riscossione. La scrupolosa osservanza di tali regole consente, evidentemente, di prevenire eventuali abusi del concessionario della riscossione o, comunque, di limitarne sensibilmente gli effetti. L'assenza di una adeguata attività di vigilanza, protratta negli anni, ha determinato, invece, specie con riferimento alla attività svolta dalla società GEMA, successivamente fallita, presumibilmente, il mancato incasso



di somme che potrebbero non essere più recuperabili con conseguente possibile formazione di un ingente danno erariale. Tali mancate riscossioni costituiscono una delle cause che hanno determinato in passato la grave crisi di liquidità all'origine del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

A prescindere dagli aspetti strettamente contabili, l'istruttoria effettuata sembra dimostrare che, contrariamente a quanto imposto dalla normativa in materia, nel corso degli anni, il Comune di Foggia non ha posto in essere nei confronti delle due società concessionarie menzionate, come dovuto, una attenta vigilanza. La scelta di esternalizzare un settore vitale come la sola riscossione o, più in generale, la gestione delle entrate, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'ente, esige sempre una adeguata attività di vigilanza sulle modalità e sulla tempestività delle attività di accertamento e/o di riscossione (anche per evitare prescrizioni) e sulla tempestività di riversamento all'ente delle somme riscosse e, inoltre, una attenta comparazione dei costi e dei benefici. E' del tutto evidente, infatti, che affidare a terzi la gestione delle entrate o la sola riscossione, in assenza di una stretta vigilanza, non può che esporre l'ente a gravi rischi.

Nell'ottica del recupero delle entrate non riscosse, il Comune di Foggia ha reso noto di aver adottato (deliberazione C.C. n.1/2017) il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse ex art.6-ter del D.L. n.193/2016, convertito in legge n.225/2016. I Revisori, nell'ultima relazione, con riferimento a tale posta, hanno comunicato che l'ente ha proceduto ad inviare *"circa 25.000 note informative ai contribuenti, con le quali il debitore è stato informato della pendenza di carichi residui e della possibilità di poterli definire in via agevolata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata, in ogni caso valida anche ai fini interruttivi della prescrizione"*. Il Comune di Foggia, nella memoria del 5 dicembre 2017, ha dichiarato che, nell'ambito dell'istituto in argomento, sono state presentate n.910 domande di definizione agevolata per complessivi euro 887.585,00, di cui euro 373.171,00 già riscossi.

Il Comune di Foggia, per il proprio risanamento finanziario, ha avviato alcune procedure di dismissione di beni immobili. L'ente ha approvato, per il 2016, con deliberazione C.C. n.52/2016, il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 (il Comune di Foggia non aveva invece provveduto alla approvazione di tale piano per il 2015). Nel suddetto piano è prevista, per l'anno 2016, l'alienazione di n.7 immobili. Non è stata definita la stima di vendita.

L'attività di dismissione dei beni immobili finalizzata al risanamento finanziario dell'ente risulta ostacolata dalla mancanza di un inventario aggiornato. L'inventario dei beni immobili è, infatti, in base alle ultime notizie disponibili, aggiornato al 2011 e ciò già costituisce una reiterata violazione di quanto disposto dall'art.230, co.7, del D.Lgs. n.267/2000. L'assenza di un inventario aggiornato degli immobili impedisce, comunque, di ottemperare adeguatamente agli obblighi di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsti dall'art.58 del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D.L. n.112/2008 (convertito in legge n.133/2008); può impedire una adeguata utilizzazione, anche economica, dei beni di proprietà dell'amministrazione e può favorire o occultare ipotesi di depauperamento o di mancata acquisizione di entrate con conseguenti possibili ipotesi di danno erariale. Il Comune di Foggia, nel corso della precedente adunanza pubblica (23 febbraio 2017), aveva dichiarato che la procedura di aggiornamento dell'inventario era a buon punto (sostanzialmente sarebbe stato completato l'aggiornamento alla data del 31/12/2015 recuperando buona parte del ritardo) e che la stessa procedura era stata rallentata dalla presenza di vari immobili privi di accatastamento e di certificazione energetica. L'ente ha dichiarato che stava provvedendo anche a questi adempimenti propedeutici all'avvio delle procedure di dismissione. Il Collegio aveva evidenziato l'esigenza di completare la procedura di aggiornamento dell'inventario e i vari adempimenti burocratici connessi alla gestione e valorizzazione del patrimonio prima di procedere alla approvazione del rendiconto 2016. Ciò non è avvenuto. Il Comune di Foggia, nell'odierna adunanza, dopo aver affermato che permangono le difficoltà derivanti dagli obblighi in tema di accatastamento e certificazioni energetiche, ha infatti dichiarato che il rendiconto 2016 è stato approvato in assenza di un inventario aggiornato (violando, quindi, ancora una volta, l'art.230, co.7, del D.Lgs. n.267/2000) e ha annunciato la regolarizzazione della situazione con il rendiconto 2017 che sarà approvato nei mesi prossimi.

L'aggiornamento dell'inventario e l'attività di riordino della gestione patrimoniale, tuttora in corso, tra l'altro, come più volte evidenziato da questa Sezione, potrebbero condurre alla ulteriore individuazione di alloggi abusivamente occupati, di canoni non pagati (sia dagli utenti in favore del Comune, sia dal Comune nei confronti dei proprietari dei beni interessati) e di utenze (energia elettrica, acqua, ecc.) formalmente intestate al Comune ma effettivamente utilizzate da terzi (problematica evidenziata dallo stesso Comune in occasione dell'ultima adunanza pubblica). Come già indicato dalla Sezione nelle ultime deliberazioni, il Comune di Foggia dovrà adottare tutti gli atti necessari (es. sgombero degli alloggi abusivamente occupati, voltura di utenze, ecc.) e procedere alle necessarie segnalazioni alla Procura contabile (e alla Procura della Repubblica). Si rammenta in proposito che, in occasione di precedente istruttoria, l'aggiornamento dell'inventario ha consentito di rilevare anche gravi criticità in rapporto ai veicoli di proprietà dell'ente (es. spese assicurative per mezzi già demoliti). L'ente non ha mai chiarito se tale ultimo aspetto è stato segnalato alla Procura contabile.

Elementi decisivi per il riequilibrio finanziario del Comune di Foggia sono la realizzazione di alienazioni patrimoniali e una gestione del patrimonio migliore rispetto al passato. Anche su tali aspetti sono state rilevate alcune gravi criticità. Si rammenta che, ai sensi dell'art.243-bis, co.8, lettera g, del D.Lgs. n.267/2000, nel piano di riequilibrio, il Comune di Foggia ha assunto l'impegno "ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente" per poter accedere al fondo di rotazione.



[Handwritten signature]

Il 9 dicembre 2015 (contratto rep. n.5569) il Comune di Foggia ha venduto un immobile di quasi 200 ettari (ubicato in Borgo Incoronata) per il prezzo di euro 3.577.728,70. E' stato concordato con l'acquirente il pagamento del prezzo in n.5 rate annuali con scadenza il 9 dicembre di ciascun anno a partire dal 9 dicembre 2016. Il Comune di Foggia ha proceduto anche alla vendita di un terreno di circa 42 ettari (contratto rep. n.18120 del 13 maggio 2015). Il relativo prezzo di vendita di euro 787.702,91 è stato ripartito in quattro rate, con scadenza della prima rata il 13 maggio 2016. Il Comune di Foggia, in occasione del precedente monitoraggio semestrale (deliberazione n.47/PRSP/2017), aveva confermato che gli acquirenti degli immobili indicati non avevano proceduto al pagamento delle rate scadute. Ciò sarebbe avvenuto per una serie di problematiche insorte (es. mancata immissione in possesso da parte dell'acquirente per opposizione degli occupanti). In altre parole, pur in presenza di ipoteche a favore dell'ente, il Comune di Foggia ha venduto beni immobili di notevole valore economico e non è, quindi, più proprietario degli stessi ma, nel contempo, non ha incassato il prezzo di vendita concordato, in quanto gli acquirenti non hanno proceduto al pagamento non avendo acquistato il possesso dei beni oggetto della compravendita. Si tratta, evidentemente, di una situazione estremamente insidiosa per l'ente. Non sono state fornite spiegazioni sulle ragioni della mancata preventiva adozione delle misure necessarie per evitare quanto accaduto e, in particolare, per consentire all'acquirente l'immediata immissione in possesso all'indomani della vendita. Risulta del tutto palese che la dismissione del patrimonio immobiliare senza conseguire il relativo prezzo, oltre ad esporre a rischi di depauperamento e di danno erariale, non fornisce alcun rilevante contributo per il risanamento finanziario dell'ente.

I revisori, nell'ultima relazione, hanno affermato di non avere notizie in merito al pagamento del prezzo per la vendita (contratto rep. n.5569 del 9 dicembre 2015) dell'immobile di quasi 200 ettari ubicato in Borgo Incoronata (prezzo di euro 3.577.728,70). Analoga comunicazione di assenza di notizie di pagamento (il prezzo ammonta ad euro 375.000,00) i Revisori hanno effettuato in rapporto alla vendita di un terzo immobile (terreni "Parco Grilli", contratto rep. n.68188 del 12 ottobre 2015). I revisori non hanno fornito notizie di pagamento in merito al citato contratto di vendita di un terreno di circa 42 ettari (contratto rep. n.18120 del 13 maggio 2015).

Ottemperando ad apposita richiesta istruttoria, il Comune di Foggia ha fornito notizie ed aggiornamenti sulla questione nelle memorie del 5 dicembre 2017 (pag.47). In sintesi, risulta che il Comune ha proceduto a n.6 alienazioni di cui n.4 riguardano terreni in zona Borgo Incoronata e n.2 terreni in zona Parco dei Grilli. Il prezzo di queste due ultime alienazioni (euro 375.000,00) è stato interamente riscosso, il prezzo delle alienazioni di terreni in Borgo Incoronata risulta invece riscosso solo in minima parte (euro 1.135.696,31 su euro 4.365.431,62 pari al 26%). Non si sono registrate riscossioni dopo l'anno 2015.

Sempre in tema di patrimonio immobiliare, nel corso della precedente istruttoria, è emerso che il Comune di Foggia non ha mai acquisito l'intero compendio immobiliare previsto



dalla convenzione rep. n.27172/3683 del 7 febbraio 1995. In particolare, il Comune di Foggia, in virtù della citata convenzione, ha consentito la realizzazione, su un proprio terreno, di un intero edificio da adibire a centro medico in cambio della proprietà di una parte del medesimo edificio (n.11 locali, androne e servizi). La convenzione aveva previsto anche l'abbattimento di alcuni immobili di proprietà comunale presenti sul medesimo terreno. In altre parole, con la suddetta convenzione, l'ente aveva ceduto alcuni immobili (successivamente demoliti) e il suolo sul quale costruire l'edificio in argomento, senza successivamente ricevere il prezzo pattuito consistente nella proprietà di una parte dell'edificio da realizzare.

Nel corso dell'ultima adunanza del 23 febbraio 2017, l'amministrazione ha confermato quanto contestato, ammettendo che la convenzione presenta aspetti ambigui e specificando che la situazione descritta deriverebbe dalla circostanza che l'acquisizione degli immobili da parte del Comune è legata alla ultimazione dei lavori che non sarebbe mai avvenuta. La relativa concessione edilizia n.96/1992 risulta peraltro rilasciata dal Comune di Foggia gratuitamente, quindi senza obbligo di versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, ai sensi dell'art.9 della legge n.10/1977 allora vigente. Questa disposizione consentiva l'esonero dal pagamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia in determinati casi, tra i quali, quello, presumibilmente applicato nel caso in esame, consistente nella realizzazione di opere di interesse generale da parte di ente istituzionalmente competente. Si precisa che la disposizione indicata consentiva l'esonero solo a soggetti pubblici o a soggetti privati che agivano per conto di un ente pubblico ad esempio in qualità di concessionari (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 1992, n.46; Cons. Stato, 12 luglio 2005, n.3744).

La Sezione, con deliberazione n.47/PRSP/2017 ha ritenuto le giustificazioni prodotte dal Comune in ordine alla mancata acquisizione del compendio immobiliare non accettabili in considerazione del lunghissimo periodo inutilmente trascorso (circa 22 anni). L'art.15 del D.P.R. n.380/2001 stabilisce chiaramente che *"nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga"*. Quanto accaduto appare ancora più grave in considerazione della strutturale criticità finanziaria dell'ente e per le ingenti spese sostenute dall'ente per contratti di locazione passiva. Non si può peraltro escludere la presenza nella fattispecie esposta di un danno erariale. Il Comune di Foggia, a riscontro della presente pronuncia, dovrà fornire aggiornamenti sulla vicenda.

Un contributo decisivo per l'esatta rappresentazione della situazione finanziaria di un Comune è dato dall'accertamento congiunto dei debiti e crediti reciproci tra lo stesso Comune e le società partecipate. La suddetta verifica dei crediti e debiti reciproci è stata resa



Handwritten signature or initials in the right margin.

obbligatoria, inizialmente, a partire dal rendiconto 2012, con l'art.6, co.4, del D.L. n.95/2012. Attualmente la questione è disciplinata dall'art.11, co.6, lettera j, del D.Lgs. n.118/2011 (come sostituito dall'art.1 del D.Lgs. n.126/2014). Si tratta di una disciplina palesemente volta a realizzare i principi di trasparenza e di veridicità dei bilanci e a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando i rischi di emersione di passività latenti (Corte dei conti, Sez. Autonomie n.2/SEZAUT/2016).

Come già avvenuto in occasione di precedenti monitoraggi, è stata accertata una situazione frastagliata, abbastanza simile a quella rilevata per l'esercizio precedente. Sussistono, infatti, diverse reciproche partite debitorie e creditorie di vario importo. Con la memoria del 5 dicembre 2017 (allegati n.11 e seguenti) sono state fornite varie informazioni in ordine alla situazione dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune di Foggia e alcune società partecipate (in particolare ATAF, AMGAS e AM Service, nessuna notizia è stata fornita in rapporto alla società AMIU Puglia). Per ciascuna società è emersa la presenza di diversi crediti e debiti reciproci.

Si conferma critica la situazione finanziaria di alcune società partecipate. La società ATAF (società interamente partecipata dal Comune di Foggia che svolge i servizi di trasporto pubblico, trasporto scolastico e gestione parcheggi) è interessata, dal 2013, da un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art.182-*bis* della legge fallimentare (R.D. n.267/1942), omologato dal Tribunale di Foggia, che prevede, per n.60 mesi, a partire dal mese di dicembre 2014, il pagamento di rate mensili di 200 mila euro nei confronti dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e di una banca. Il Comune risulta ancora titolare di crediti mai riscossi risalenti agli anni 2013 e seguenti.

In analogia situazione versa la società AMGAS (interamente partecipata dal Comune di Foggia e costituita per l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas metano). Anche la società AMGAS s.p.a. (come la società ATAF s.p.a.) è infatti interessata da un piano di ristrutturazione del debito disciplinato dall'art.182-*bis* della legge fallimentare (R.D. n.267/1942), omologato dal Tribunale di Foggia il 26 maggio 2011. Atteso che trattasi di attività normalmente redditizia, non sono chiare le ragioni alla base di questa precaria condizione finanziaria e non risulta alcuna attività di indagine da parte del Comune volta a fare chiarezza sulla questione.

Una questione meritevole di approfondimento per i suoi possibili profili di illegittimità riguarda la società AMGAS. Nel piano di ristrutturazione di questa società i creditori principali hanno accordato un abbattimento del debito per euro 3.545.404,00, condizionando tale beneficio alla positiva conclusione dello stesso. Come già ampiamente riportato nella precedente deliberazione n.47/PRSP/2017, il Comune di Foggia, con deliberazione n.130 del 23 giugno 2015, considerata la prevista incapacità della società AMGAS s.p.a. di fare fronte alle scadenze previste dal vigente piano di ristrutturazione del debito e visto il concreto rischio di non poter beneficiare dell'abbattimento del debito concordato, ha proceduto nei confronti della



M

S

stessa ad un finanziamento di euro 3.000.000,00 da rimborsare gradualmente (con gli interessi) negli anni 2016/2019. La società AMGAS s.p.a., tuttavia, violando gli impegni assunti con il Comune, non ha proceduto nei termini previsti al rimborso della prima rata. Il Comune di Foggia, nell'ammettere il mancato rimborso della prima rata, ha dichiarato (nota prot. n.13902 del 13 febbraio 2017, allegato n.12 alle memorie pervenute il 15 febbraio 2017, prot. n.611) che *"per una serie di motivazioni su cui AMGAS spa è chiamata ora a fare piena luce, la società non è finora riuscita a far sottoscrivere ai creditori il nuovo piano economico-finanziario rimodulato con le più vantaggiose condizioni che erano state prospettate al Consiglio comunale"*. In pratica, in base alla documentazione disponibile, la società AMGAS s.p.a. avrebbe, da un lato, introitato dal Comune di Foggia il finanziamento senza restituire allo stesso Comune la prima rata nei tempi previsti, dall'altro lato, non avrebbe utilizzato il suddetto finanziamento per saldare i debiti e, non sottoscrivendo con i creditori il nuovo piano economico-finanziario, non avrebbe neanche conseguito l'auspicato abbattimento del debito alla base del finanziamento in argomento.

Il Comune di Foggia ha fornito ulteriori informazioni in merito alla complessa vicenda nelle memorie del 5 dicembre 2017 (pag.51 e seguenti), allegando anche copia di due lettere della società AMGAS (allegati n.17 e n.18). In estrema sintesi, la società AMGAS ritiene di non potere rimborsare al Comune di Foggia la somma ricevuta (il finanziamento è stato erogato per il 50% il 30 giugno 2015, per l'altro 50% dopo una richiesta del 6 dicembre 2016) in quanto i creditori avrebbero imposto alla società il rispetto dell'obbligo di postergazione previsto dall'art.2467 del Codice civile e la restituzione avrebbe costituito violazione del punto 9.14.2 dell'accordo di ristrutturazione del debito e, inoltre, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune conseguente a quanto riportato nella precedente deliberazione di questa Sezione n.47/PRSP/2017, di non poter costituire in favore del Comune di Foggia alcuna garanzia (nota AMGAS del 7 giugno 2017) perché anche tale attività comporterebbe violazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. La società ha precisato che non ha utilizzato il finanziamento ottenuto per il pagamento di spese correnti. Il Comune di Foggia fa rilevare che la società avrebbe richiesto l'erogazione del saldo del finanziamento dopo che i creditori avevano già richiesto il rispetto dell'obbligo di postergazione.

Appare doveroso procedere ad una sintetica ricostruzione della normativa in argomento anche ribadendo quanto già affermato sulla questione nella deliberazione n.47/PRSP/2017. Si coglie l'occasione per evidenziare che l'Organo di revisione aveva espresso sulla questione molteplici rilievi nel parere del 20 giugno 2015 allegato alla stessa deliberazione n.130/2015. Lo stesso Organo di revisione, nel citato parere (pag.8), tra l'altro, prima della adozione della deliberazione in parola, riferendosi espressamente all'art.2467 del Codice civile, aveva invitato il Consiglio comunale *"a considerare attentamente la previsione normativa secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori..."*.



Am

S

Fermo restando che questa Sezione non dispone di tutta la documentazione relativa alla complessa vicenda in parola che riveste peraltro un ruolo non basilare in questa sede e che non può esprimersi su questioni che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il finanziamento disposto dall'ente, *prima facie*, potrebbe essere inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'art.2467 del Codice civile, relativo al finanziamento dei soci, secondo il quale *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

La giurisprudenza civile ha avuto modo di precisare, in diverse occasioni, che l'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza oppure di apporto del socio al patrimonio della società. In quest'ultimo caso vale la regola della postergazione, secondo la quale la restituzione può avvenire solo a seguito del soddisfacimento dei creditori sociali. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2015, n.24861; Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2017, n.7471).

Tanto precisato sotto il profilo civilistico, questo Collegio ritiene doveroso formulare le seguenti considerazioni, in termini di contabilità pubblica.

Il punto 5.5 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011, nel prevedere la fattispecie relativa alla anticipazione di liquidità in favore delle società partecipate, stabilisce espressamente l'obbligatoria estinzione entro un anno dalla relativa erogazione (oltre al divieto di rinnovo). L'anticipazione è legittima, infatti, solo se finalizzata a risolvere momentanei problemi di liquidità. Questa disposizione ha quindi codificato la possibilità per un ente locale di dare un sostegno finanziario ad una società partecipata al fine di superare temporanei problemi di liquidità. Il suddetto sostegno finanziario, pur in assenza di una espressa disciplina, era stato già considerato legittimo dalla giurisprudenza contabile a determinate condizioni da considerarsi tuttora decisive.

In conformità a costante orientamento giurisprudenziale contabile (es. Sez. controllo



Handwritten signature or mark.

Lombardia n.385/2009/PAR e n.510/2011/PAR), anche di questa Sezione di controllo (es. deliberazione n.39/PRSP/2017), il Collegio quindi ribadisce che, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina civilistica e nei limiti tracciati dalla descritta disciplina contabile, non può essere disconosciuta la possibilità per l'ente locale di utilizzare lo strumento del finanziamento a breve termine in favore di una società partecipata. Questa scelta, da motivare adeguatamente, deve però essere ispirata da una particolare prudenza e ponderazione amministrativa e deve considerare, oltre agli aspetti strettamente civilistici e di contabilizzazione, alcune fondamentali condizioni richieste dalle regole di contabilità pubblica. L'ordinamento degli enti locali prevede, infatti, norme specifiche in tema di indebitamento, finanziamento o prestazioni di garanzie da parte del Comune (es. art.207 del D.Lgs. n.267/2000).

L'erogazione di un finanziamento pubblico ad una società partecipata implica una scelta programmatica dell'ente, rientrante per un Comune nella competenza del Consiglio comunale, in ordine all'utilizzo di risorse della collettività, da esternare analiticamente nella deliberazione di concessione, anche in merito alla assunzione della stessa rispetto ad altre soluzioni alternative percorribili. Le operazioni di finanziamento devono essere prudentemente valutate laddove la società partecipata versi in condizioni critiche, anche in considerazione della regola della postergazione del rimborso del finanziamento del socio rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. L'ente locale deve pertanto prevedere forme di tutela a garanzia della restituzione del finanziamento da parte della società partecipata. La decisione di erogare il finanziamento presuppone la disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente e non appare normalmente consentita per gli enti che si trovino a loro volta in difficili condizioni finanziarie. La concessione di un mutuo o di una anticipazione di liquidità da parte del Comune in favore della società partecipata non è ammissibile per ripianare perdite derivanti dalla gestione corrente. Le operazioni di finanziamento di società partecipate dovranno ovviamente essere riportate nelle scritture contabili dell'ente, con allocazione delle relative poste nei pertinenti titoli di bilancio.

Rapportando l'operazione di finanziamento, così come rappresentata dalla documentazione a disposizione, effettuata dal Comune di Foggia in favore della società partecipata AMGAS s.p.a., con la normativa tratteggiata, risulta evidente la presenza di alcuni aspetti di dubbia legittimità e di mancata conformità ai principi di sana gestione. E' sufficiente evidenziare in proposito l'omessa valutazione in ordine ai limiti stabiliti dalla legge in tema di indebitamento, finanziamento o prestazioni di garanzie da parte del Comune (es. art.207 del D.Lgs. n.267/2000) e l'omessa adozione di misure di garanzia a tutela del Comune. Non risulta adeguatamente dimostrata la compatibilità della deliberazione consiliare adottata dal Comune con l'accordo di ristrutturazione del debito della società con i creditori atteso che, almeno secondo la società, la restituzione al Comune del finanziamento ottenuto e la costituzione di formali garanzie in favore del Comune avrebbe determinato la violazione del suddetto accordo



di ristrutturazione. In altre parole, la deliberazione consiliare appare univocamente rivolta ad offrire velocemente alla società AMGAS un mezzo per alleviare la propria precaria condizione finanziaria, senza considerare adeguatamente gli obblighi di legge vigenti in materia, gli obblighi derivanti dall'accordo di ristrutturazione del debito della società con i creditori ex art.182-bis del R.D. n.267/1942 e i possibili riflessi negativi dell'operazione sulla finanza dell'ente. Tali aspetti assumono una particolare connotazione considerando che il Comune di Foggia ha in corso una procedura di riequilibrio finanziario e versa tuttora in una condizione che potrebbe condurre al dissesto finanziario.

Appare opportuno evidenziare che, anche in ambito civilistico, nel caso di apporto economico in favore di una società e di successiva perdita delle somme attribuite, è ravvisabile una responsabilità per gli amministratori che non hanno predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata (Cass. civ., Sez. I, 27 dicembre 2013, n.28669). In tale contesto, si ribadisce, è significativo che il Comune di Foggia ha proceduto alla erogazione del finanziamento in argomento nonostante le molteplici perplessità e rilievi esposti in merito preventivamente dal Collegio dei revisori (verbale del 20 giugno 2015 allegato alla deliberazione consiliare n.130/2015).

Il Comune di Foggia ha riferito che il finanziamento erogato costituisce semplicemente una anticipazione di liquidità che la società AMGAS avrebbe dovuto restituire, alle scadenze previste, nell'arco di quattro anni (entro l'anno 2019). Ulteriori perplessità sorgono, quindi, in ordine alla corretta contabilizzazione del finanziamento erogato e ai termini di restituzione convenuti. La deliberazione consiliare n.130/2015 non riporta l'esatta allocazione delle corrispondenti voci contabili. L'allocazione non è riportata neanche nel relativo parere contabile. Questa allocazione non è stata chiarita nel corso dell'adunanza. Si osserva in merito che, come prima indicato, il punto 5.5 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011, nel prevedere la fattispecie relativa alla anticipazione di liquidità in favore delle società partecipate, stabilisce espressamente l'obbligatoria estinzione entro un anno dalla relativa erogazione (oltre al divieto di rinnovo). L'anticipazione è legittima, infatti, solo se finalizzata a risolvere momentanei problemi di liquidità. Le suddette anticipazioni sono caratterizzate dalla coincidenza tra imputazione dell'impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata al medesimo esercizio. La registrazione in contabilità finanziaria prevede un accertamento in entrata quale riscossione crediti di breve termine e, contestualmente, un impegno come concessione di crediti di breve periodo. Il Comune di Foggia dovrà, quindi, verificare se è stata effettuata una corretta allocazione in bilancio.

Presenta serie criticità la spesa per servizi a domanda individuale.

Con la deliberazione n.163/PRSP/2016, riferita al secondo semestre 2015, si evidenziava che *"la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale nel 2015 risulta (37,17%) in linea con quella prevista nel piano di riequilibrio approvato (37,11%)"* e



astrattamente rispettosa della copertura minima richiesta dalla legge (36%). Il rispetto del limite stabilito dalla legge è avvenuto grazie alla elevata copertura relativa ai mercati, pur in presenza di bassissimi tassi di copertura per altre voci (es. asili nido, impianti sportivi e trasporto scolastico). A prescindere, però, dal rispetto di quanto previsto nel piano di riequilibrio finanziario e dalla relativa disciplina, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale appare comunque eccessivamente bassa, specie per alcune voci come asili nido (17,66%), impianti sportivi (15,26%) e trasporto scolastico (14,57%). L'irrisoria copertura delle spese sostenute per la maggior parte dei servizi pubblici a domanda individuale, indipendentemente dal raggiungimento della soglia minima di copertura complessiva, specie tenendo conto della critica situazione finanziaria dell'ente e della volontà di conseguire uno strutturale riequilibrio finanziario, non sembra, pertanto, rispondere a principi di sana gestione finanziaria e non rispetta i principi indicati dall'art.117 del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale "gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione". E' opportuno rammentare che, tra i criteri espressamente previsti dalla norma appena richiamata per il calcolo della tariffa relativa ai servizi pubblici, figura anche "la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario".

La situazione, già in passato censurabile per le ragioni indicate, successivamente risulta ulteriormente peggiorata atteso che, come segnalato dai Revisori nella relazione, la copertura finanziaria nel 2016 è diminuita (dal 37,17% al 36,05%) e risulta inferiore al pur modesto obiettivo previsto nel piano di riequilibrio (37,11%). Alcune voci prevedono livelli di copertura irrisori (es. trasporto scolastico per il 16,33%). Per quest'ultimo servizio rimane peraltro inspiegabile l'elevatissimo costo sostenuto (23 euro per alunno al giorno).

La spesa per gli organi politici istituzionali (Consiglio e Giunta comunale), nel 2016, risulta ridotta di 100 mila euro in virtù della minore spesa per le indennità degli assessori. Nessuna riduzione ha riguardato i Consiglieri. Si segnala che, con deliberazione consiliare n.27 del 29 maggio 2017, pervenuta alla Sezione il 16 giugno 2017, prot. n.2927, sono state disposte misure in materia di permessi retribuiti in favore dei Consiglieri comunali lavoratori dipendenti (limite di n.17 giornate lavorative al mese).

* * * * *

Conclusioni

Con la deliberazione n.181/PRSP/2015, nell'effettuare il primo monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Foggia (II semestre 2014), questa Sezione, dopo aver evidenziato che "gli obiettivi sono stati conseguiti parzialmente", aveva comunque accertato "il non grave e non reiterato rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia". Si giungeva ad analoga conclusione in occasione delle successive verifiche semestrali. In



ly

S

sostanza, l'attività di controllo sul piano di riequilibrio finanziario del Comune di Foggia, finora espletata da questa Sezione, ha consentito di verificare, accanto al rispetto di alcuni obiettivi (con risultati talvolta migliori rispetto a quelli previsti nel piano stesso), il mancato raggiungimento di altri importanti obiettivi intermedi. La situazione descritta non appare modificata in modo significativo neanche a seguito del presente monitoraggio.

Appare utile evidenziare che la procedura di riequilibrio finanziario in esame si avvia a raggiungere la metà del suo percorso. Pur essendo previsto un arco di tempo fino a 10 anni per la realizzazione del riequilibrio finanziario, per garantire il buon esito della relativa procedura, occorre concentrare le misure correttive previste e realizzare buona parte degli obiettivi già nella prima metà del periodo interessato. In altre parole, considerato che il quadro finanziario può peggiorare nel corso della procedura di riequilibrio finanziario per aspetti già esistenti ma non emersi oppure per aspetti nuovi, nella graduazione nel tempo delle misure correttive e dei relativi risultati, occorre attribuire grande importanza ai risultati conseguiti nei primi anni della procedura stessa. Il giudizio prognostico sul riequilibrio finanziario dell'ente al termine della procedura non può non essere pesantemente influenzato negativamente dal reiterato mancato raggiungimento di obiettivi intermedi già nel corso dei primi anni della procedura o, addirittura, dall'intervenuto peggioramento della situazione. Queste considerazioni valgono a maggior ragione per il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Foggia. In occasione della approvazione di tale piano (deliberazione n.183/PRSP/2014), infatti, questa Sezione aveva già avuto modo di censurare l'uniforme distribuzione nell'intero decennio delle misure di riequilibrio (anziché, come dovuto, una maggiore concentrazione delle stesse nei primi anni del piano). Il raggiungimento solo parziale degli obiettivi prestabiliti per i primi anni, considerato che gli stessi risultano meno ardui del dovuto proprio per la descritta uniforme distribuzione, appare quindi ancora più significativo.

Le possibilità di raggiungere gli obiettivi auspicati nel piano di riequilibrio finanziario in esame, come già esposto nelle ultime deliberazioni, risultano certamente incrementate dalla novità apportata dall'art.1, co.714, della legge n.208/2015 che ha consentito di applicare in un più lungo arco di tempo (30 anni) l'ingente disavanzo di amministrazione emerso a seguito della attività di riaccertamento straordinario, condotta in relazione alla entrata in vigore della disciplina sulla armonizzazione contabile e la restituzione del cospicuo fondo di rotazione ottenuto dall'ente ai sensi dell'art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000. L'opportunità offerta dal legislatore, di cui l'ente ha deciso di avvalersi, avrà però, quale naturale conseguenza, il permanere di un disavanzo di amministrazione da ripianare per un lunghissimo arco di tempo e il sistematico assorbimento di una parte della liquidità sempre per un lunghissimo arco di tempo. In altre parole, in sostanza, per 30 anni, anche molto tempo dopo l'eventuale positivo completamento della procedura di riequilibrio in corso, il Comune di Foggia dovrà destinare preziose risorse per ripianare passività risalenti agli anni precedenti. Analoga considerazione vale per la rinegoziazione dei mutui effettuata dal Comune con la deliberazione C.C.



n.208/2014 che comporterà, verosimilmente, a fronte di una minore spesa annua, una maggiore spesa complessiva per interessi a causa dell'allungamento del periodo di ammortamento. Non si deve, infatti, dimenticare che avvalersi di queste opportunità offerte dal legislatore, se consente di facilitare, nell'immediato, il miglioramento della situazione finanziaria dell'ente sposta ad una data molto più lontana nel tempo l'effettivo e completo risanamento finanziario dell'ente e determina, per un lunghissimo arco di tempo, maggiore di quello inizialmente previsto, la destinazione di preziose risorse finanziarie al ripiano di passività vetuste.

Fermo restando che il presente monitoraggio ha riguardato il secondo semestre 2016, l'esame effettuato nel precedente paragrafo, al quale si rinvia, consente di poter affermare che la situazione finanziaria dell'ente, anche per la continua emersione di passività precedentemente non considerate, rimane complessivamente molto critica e non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prestabiliti. Ciò rende tuttora molto incerto il raggiungimento, al termine del periodo previsto, dell'auspicato riequilibrio finanziario dell'ente. Sono, pertanto, necessari ulteriori sforzi e un maggiore impegno per il buon esito della procedura di riequilibrio finanziario in atto. La situazione finanziaria dell'ente si è rivelata finora e si sta ancora rivelando molto più critica di quella, già molto negativa, accertata in occasione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. A conferma di tale considerazione, è sufficiente ricordare il drastico aumento del disavanzo di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario, la continua emersione di nuove ingenti partite debitorie (es. debito per fornitura di energia elettrica e acqua) e la presenza di debiti fuori bilancio (e non di mere passività potenziali) in misura maggiore di quella prevista. L'incertezza sulla capacità dell'ente di conseguire il riequilibrio finanziario sarebbe indubbiamente ingigantita dall'emersione di ulteriori rilevanti passività.

Desti particolare preoccupazione, nonostante le affermazioni tranquillizzanti ripetutamente espresse dall'ente, l'entità del contenzioso pendente. Considerata la fragile e precaria situazione finanziaria dell'ente, un esito sfavorevole anche di una sola parte del rilevante contenzioso in essere sarebbe in grado di pregiudicare il riequilibrio finanziario dell'ente. Altrettanto preoccupante risulta la progressiva erosione della disponibilità di liquidità, affiancata ultimamente da una progressiva e ingente riduzione delle entrate tributarie riscosse. Nonostante le numerose agevolazioni offerte dal legislatore e utilizzate dall'ente (es. anticipazioni di liquidità, fondo di rotazione, rinegoziazione dei mutui, ecc.), l'obbligo di restituire le ingenti anticipazioni di liquidità e il fondo di rotazione ottenuti, insieme all'obbligo di pagare tanti debiti vecchi e nuovi, assorbendo una ingente quantità di liquidità, potrebbe far nuovamente precipitare l'ente in uno stato di crisi di liquidità. E' auspicabile un miglioramento dell'attività di riscossione mediante il nuovo concessionario.

Il critico quadro finanziario accertato, anche in considerazione della concreta possibilità di un ulteriore peggioramento della situazione per nuove passività o minori riscossioni di entrate,



induce a ritenere quantomeno opportuna una limitazione delle spese alle sole spese obbligatorie.

Come già più volte specificato da questa Sezione *"il piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. Tale idoneità del piano deve essere valutata dalla competente Sezione regionale di controllo, quindi, non solo al momento della approvazione ma anche, come prima illustrato, in occasione dell'accertamento semestrale dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste al fine dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente".* Nella medesima occasione è stato ulteriormente precisato che *"può essere definito "grave" il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se "reiterata", insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. E' da considerarsi rilevante a tale fine, se "grave" e "reiterato", anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall'emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall'insorgere di nuove criticità durante l'esecuzione del piano, dall'incapacità dell'ente di attuare quanto previsto, ecc.. In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre alla applicazione del citato art.6 solo se, ripetutamente, è accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano in itinere non risulta più congruo ai fini dell'effettivo risanamento finanziario dell'ente".*

Tanto premesso, alla luce di quanto rilevato in occasione del presente monitoraggio riferito al secondo semestre 2016, nonostante continui a manifestarsi una situazione finanziaria molto più grave di quella accertata al momento dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario e sia stato accertato, ancora una volta, il mancato rispetto parziale degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio in esame, il Comune di Foggia appare ancora in grado di conseguire l'auspicato riequilibrio finanziario. In tal senso si è espresso anche l'Organo di revisione nella relazione prevista dall'art.243-*quater* del D.Lgs. n.267/2000.

Come già evidenziato nelle ultime deliberazioni, tale conclusione deriva, più che dalla attività di risanamento finanziario comunque posta in essere dall'Amministrazione, dalle numerose opportunità offerte dal legislatore già precedentemente indicate. E' doveroso ribadire che il ricorso alle suddette agevolazioni, se potrà facilitare il rispetto del piano di riequilibrio in esame al termine del periodo di durata dello stesso, fermo restando che l'esito



della procedura di riequilibrio in essere appare tuttora molto incerto, nel contempo, di fatto, determina comunque un ulteriore notevole allungamento dell'arco di tempo entro il quale il Comune di Foggia dovrà conseguire un definitivo risanamento e durante il quale l'Amministrazione si vedrà costretta a destinare preziose risorse alla copertura e al pagamento di passività molto vetuste sottraendo le stesse a nuovi investimenti e a spese utili per la collettività.

Gli scostamenti finora registrati rispetto agli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio, complessivamente, si manifestano di entità tale da non poter completamente escludere un futuro recupero. Come già affermato in occasione dei precedenti monitoraggi, condizione necessaria perché tale recupero avvenga è, tuttavia, l'adozione di tempestive, adeguate, effettive ed efficaci misure correttive quali, ad esempio, l'incremento delle entrate correnti e una migliore riscossione. Fondamentale è anche la riduzione delle spese correnti, la valorizzazione del patrimonio e il pronto finanziamento e/o pagamento dei debiti, ivi compresi i debiti fuori bilancio. Si ribadisce che la possibilità di riequilibrio finanziario dell'ente potrebbe essere seriamente compromessa nel caso in cui emergano, invece, come già accaduto negli ultimi esercizi, nuove ingenti passività.

Fondamentale importanza in questo quadro riveste il prossimo monitoraggio, potendo questa Sezione presumibilmente essere a conoscenza del risultato dell'attività transattiva in corso di espletamento per il contenzioso relativo alla ex società partecipata Amica. Appare utile ribadire in proposito che la procedura di riequilibrio finanziario in esame si avvia a raggiungere la metà del suo percorso previsto. Il Collegio ritiene doveroso, ancora una volta, sottolineare che l'accertamento di un nuovo significativo inadempimento di uno o più obiettivi intermedi previsti dal piano in occasione del prossimo monitoraggio, con conseguente ulteriore rilevante incremento del già non indifferente divario tra obiettivi realizzati e obiettivi previsti, anche laddove l'inadempimento o l'incapacità di colmare il divario presente derivino da elementi sopravvenuti e/o non siano direttamente imputabili alla adozione di insufficienti misure correttive e di risanamento, potrà indurre a ritenere il piano di riequilibrio precedentemente approvato non sufficiente a realizzare il risanamento finanziario del Comune di Foggia.

La situazione accertata, per la sua sostanziale incertezza e per il rischio di una ulteriore involuzione, impone alcune considerazioni aggiuntive.

La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale consente agli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" di evitare il dissesto finanziario attraverso un procedimento che, in un lungo arco di tempo (fino a 10 anni), è rivolto al graduale risanamento finanziario dell'ente. E' bene precisare, tuttavia, che la pendenza della procedura di riequilibrio finanziario non consente agli enti interessati di evitare la dichiarazione di dissesto laddove siano presenti tutti i relativi presupposti. La dichiarazione di dissesto e la procedura di riequilibrio non sono, infatti, due istituti giuridici alternativi applicabili discrezionalmente dall'ente nelle medesime situazioni, ma istituti giuridici



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

diversi applicabili in situazioni diverse. Al ricorrere dei relativi presupposti, infatti, anche in pendenza della procedura di riequilibrio finanziario, l'ente è tenuto a dichiarare il dissesto non sussistendo in merito alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria. Gli enti locali possono, infatti, avvalersi della procedura di riequilibrio in argomento non quando sussistono gli elementi del dissesto ma solo, si ribadisce, quando *"sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario"* (art.243-bis, co.1, del D.Lgs. 267/2000). In sostanza, la procedura di riequilibrio finanziario postula una situazione prossima al dissesto ma non di dissesto (che andrebbe, invece, immediatamente e necessariamente dichiarato).

Di quanto appena indicato ha dato da tempo conferma la stessa Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (deliberazione n.16/SEZAUT/2012), laddove ha affermato (pag.6) che la procedura di riequilibrio, pur essendo *"un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto ... potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011; diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate"*. L'utilizzazione o l'indebita prosecuzione della procedura di riequilibrio finanziario nei casi in cui risulta invece doverosa la dichiarazione di dissesto, oltre ad avere contenuto sostanzialmente elusivo e dilatorio, risulta potenzialmente molto pericolosa per l'ente interessato (anche per quanto riguarda la effettiva capacità, nell'intero periodo considerato, di assolvere alle funzioni e servizi indispensabili) e idonea ad occultare le responsabilità di carattere personale (per amministratori e revisori dei conti) per le quali sono previste, indipendentemente da eventuali danni erariali, apposite sanzioni (art.248 del D.Lgs. 267/2000).

Come più volte affermato dalla Corte dei conti (es. Sez. controllo Calabria, n.2/2014/PRSP), l'omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai fattualmente concretizzatosi, lungi dal costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell'ente o della collettività amministrata, appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell'ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione finanziaria esistenti, sia avuto riguardo alla impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario. La deliberazione consiliare dichiarativa del dissesto, anziché costituire *ex se* occasione o concausa di detrimento per l'ente, in alcuni casi, al contrario, può infatti dischiudere uno scenario normativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa e della piena funzionalità dell'amministrazione. Dalla ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario, con accesso al fondo di rotazione (fattispecie ricorrente nel caso del Comune di Foggia), peraltro, derivano comunque (art.243-bis, commi 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000), oltre all'obbligo di restituzione allo Stato dell'anticipazione ottenuta, severe misure obbligatorie. Il raffronto tra i due istituti evidenzia inoltre l'assenza, con riferimento all'istituto del piano di riequilibrio, di alcune agevolazioni e strumenti di risanamento assicurati invece all'ente



dall'accesso al procedimento di dissesto finanziario (es. articoli 248 e 255 del D.Lgs. n.267/2000). Solitamente con la procedura di dissesto finanziario è anche più agevole ottenere dai creditori la riduzione della massa passiva. A ciò si aggiunge (art.265, co.1, del D.Lgs. n.267/2000) che, in caso di dissesto finanziario, la procedura di risanamento ha una durata inferiore ed è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

Premesso che la relativa procedura, già avviata da questa Sezione (deliberazione n.84/PRSP/2011), era stata sospesa (deliberazione n.47/PRSP/2013) in virtù del ricorso da parte del Comune di Foggia alla procedura di riequilibrio finanziario, si evidenzia che, nel caso di *grave e reiterato* mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, in base a quanto espressamente previsto dall'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000, è comunque prevista l'applicazione della procedura disciplinata dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato"), con assegnazione al Consiglio comunale dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a n.20 giorni per la deliberazione del dissesto.

La ripresa della procedura di dissesto appena menzionata, attualmente solo sospesa, potrà avvenire, anche in tempi brevi e quindi già in occasione del prossimo monitoraggio semestrale, in assenza di significativi miglioramenti della situazione accertata e di mancato superamento delle gravi criticità finora rilevate, tra le quali, in questo momento, questo Collegio ritiene opportuno segnalare, in via esemplificativa, quelle relative alla continua emersione di nuovi debiti, alla insufficiente riscossione delle entrate, allo stato di profonda crisi di alcune società interamente partecipate e alla scadente valorizzazione del patrimonio. Risulta decisivo, per la sua entità, il contenzioso con l'ex società partecipata Amica.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del quinto controllo semestrale della attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Foggia previsto dall'art.243-*quater*, co.6, del D.Lgs. n.267/2000 e riferito al secondo semestre 2016:

- 1) Accerta il mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi, indicati in Diritto, fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia.
- 2) Accerta la presenza delle gravi criticità indicate in Diritto.
- 3) Precisa che l'inadempimento accertato per il secondo semestre 2016 non presenta gli elementi necessari per l'applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000.
- 4) Dichiaro che il mancato recupero del divario finora maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano e il mancato superamento delle criticità rilevate potranno determinare l'accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell'art.243-*quater*, co.7, del D.Lgs. n.267/2000.



5) Dispone che il Comune di Foggia e l'Organo di revisione procedano tempestivamente a comunicare a questa Sezione ogni significativa novità relativa alla attività transattiva in corso per il contenzioso con la ex società partecipata Amica.

6) Prescrive che il Comune di Foggia adotti ogni misura correttiva idonea a superare tutte le criticità rilevate nella presente deliberazione.

7) Dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante.

8) Ordina che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, al Consiglio comunale (nella persona del Presidente) e all'Organo di revisione (nella persona del Presidente) del Comune di Foggia e, inoltre, al Ministero dell'Interno e alla competente Procura contabile.

9) Dispone che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia, con indicazione delle misure correttive che il Comune intende adottare, l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente della presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013 e ogni altro atto eventualmente adottato in conseguenza della presente pronuncia, se non diversamente previsto, dovranno pervenire a questa Sezione entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso, in Bari, il giorno 11 dicembre 2017.

* * * * *

Il Magistrato relatore
(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)

Il Presidente della Sezione
(Dott. Agostino CHIAPPINIELLO)



depositata in Segreteria

il 09 FEB. 2018

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuca SCIANNAMEO)

[Handwritten signature]